



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2393

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

18/12/2022 - 06:41

Indice

1. DDL S. 2393 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2393	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/10/2021	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 284 (pom.) del 05/10/2021	12
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 06/10/2021	21
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 286 (ant.) del 13/10/2021	22
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/10/2021	28
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021	88
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021	104
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021	124
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 308 (pom.) dell'11/01/2022	128
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/01/2022	137
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 311 (pom.) del 19/01/2022	138
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 312 (pom.) del 03/02/2022	142
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022	216
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 359 (ant.) del 02/08/2022	222
1.4. Trattazione in consultiva	224
1.4.1. Sedute	225
1.4.2. Resoconti sommari	226
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	227
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021	228
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022	248
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022	277

1. DDL S. 2393 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2393
XVIII Legislatura

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

Titolo breve: *Indennità di funzione dei sindaci*

Iter

3 febbraio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2393

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Nazario Pagano](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Massimo Mallegni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Luigi Vitali](#) ([FIBP-UDC](#)), [Renato Schifani](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Claudio Fazzone](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Alessandra Gallone](#) ([FIBP-UDC](#)), [Antonio Barboni](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Massimo Ferro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Maurizio Gasparri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Domenico De Siano](#) ([FIBP-UDC](#)), [Luigi Cesaro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Andrea Cangini](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Marco Siclari](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giacomo Caliendo](#) ([FIBP-UDC](#)), [Enrico Aimi](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Roberta Toffanin](#) ([FIBP-UDC](#)), [Marco Perosino](#) ([FIBP-UDC](#)), [Fulvia Michela Caligiuri](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Dario Damiani](#) ([FIBP-UDC](#)), [Emilio Floris](#) ([FIBP-UDC](#)), [Roberto Berardi](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 361 del 21 settembre 2021.

Classificazione TESEO

INDENNITA' DI FUNZIONE , SINDACI DI COMUNI , CITTA' E AREE METROPOLITANE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 5 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente il 27 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 364 del 30 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2393

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2393

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAGANO**, **MALLEGNI**, **VITALI**, **SCHIFANI**, **FAZZONE**, **GALLONE**, **BARBONI**, **FERRO**, **RIZZOTTI**, **PAPATHEU**, **GASPARRI**, **BINETTI**, **DE SIANO**, **CESARO**, **CANGINI**, **SICLARI**, **CALIENDO**, **AIMI**, **TOFFANIN**, **PEROSINO**, **CALIGIURI**, **DAMIANI**, **FLORIS** e **BERARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge muove dalla necessità, avvertita da più parti, di riconoscere ai sindaci delle città metropolitane e ai sindaci degli altri comuni italiani un'indennità di funzione più adeguata allo svolgimento dei compiti loro spettanti, al fine di conferire il giusto valore alle responsabilità connesse all'esercizio di tale mandato.

La grave situazione di emergenza sanitaria ed economica che da quasi due anni vive il nostro Paese, ha posto ancor più in evidenza la sproporzione retributiva percepita dai sindaci delle città metropolitane in rapporto alla loro grandezza e alla vastità dei compiti ad essi spettanti, nonché dai sindaci dei restanti comuni, rispetto alla retribuzione media percepita per altri incarichi.

Il presente disegno di legge, lungi dal voler mettere in discussione il valore intrinseco di altre cariche istituzionali o svolte a livello territoriale, si prefigge lo scopo di allineare le indennità dei sindaci sopra menzionati alla loro massima espressione civica, che è quella di operare al servizio della propria comunità e, attraverso essa, al servizio dell'intera nazione.

Il disegno di legge si compone di 3 articoli: l'articolo 1 reca modifiche dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, volte ad equiparare l'indennità dei sindaci delle città metropolitane a quella dei membri del Parlamento e ad incrementare l'indennità dei sindaci degli altri comuni utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico complessivo dei parlamentari e il criterio della popolazione; l'articolo 2 reca l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione della legge; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera d), dopo le parole: « alle particolari funzioni ad esse assegnate » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo l'equiparazione tra il trattamento economico per lo svolgimento della funzione di sindaco delle città metropolitane e il trattamento economico complessivo dei parlamentari »;

b) il comma 8-bis è sostituito con il seguente:

« 8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è definita

assumendo come parametro il trattamento economico complessivo dei parlamentari, secondo le seguenti percentuali:

- a) in misura pari al 70 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;
- c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- d) in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;
- e) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- f) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- g) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ».

Art. 2.

(Istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2021.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2393
XVIII Legislatura

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

Titolo breve: *Indennità di funzione dei sindaci*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 1 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

Comitato Ristretto

[N. 284 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 2 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2021

Comitato Ristretto

[N. 286 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 287 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 288 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 290 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 308 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

[N. 3 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

Comitato Ristretto

[N. 311 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

[N. 312 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 353 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 359 \(ant.\)](#)

2 agosto 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2310 e connessi

Riunione n. 1
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

Relatore: [PARRINI \(PD\)](#)
Orario: dalle ore 17,35 alle ore 19,20

[\(2310\)](#) *ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

[\(2245\)](#) *Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

[\(2266\)](#) *LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

[\(2346\)](#) *COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

[\(2361\)](#) *SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

[\(2393\)](#) *PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*
(Esame e rinvio)

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 284 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata odierna sono iniziate le audizioni, che si concluderanno nella giornata di giovedì.

Per un ordinato svolgimento dei lavori, ritiene opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti, che potrebbe essere convenuto per lunedì 11 ottobre alle ore 14.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene insufficiente il tempo a disposizione per la predisposizione di emendamenti, considerato anche che non vi sono particolari motivi di affrettare l'esame del provvedimento, assegnato al Senato in prima lettura.

Il PRESIDENTE, accogliendo la sollecitazione del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 10 di venerdì 15 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) segnala l'opportunità di audire anche solo per pochi minuti i soggetti che al momento sarebbero rimasti esclusi dal programma di audizioni, i quali potrebbero limitarsi a

proporre alcuni rilievi puntuali.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il ciclo di audizioni deve necessariamente concludersi entro il primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, invita i Gruppi a selezionare con rigore eventuali ulteriori nominativi da segnalare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2266, 2245 e 2361, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2346 e 2393 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 2346, a prima firma del senatore Comincini, con il quale si intende apportare alcune modifiche all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In primo luogo, reca una disposizione interpretativa del comma 2 riguardante il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, al fine di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratori locali, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 86 per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

Introduce, inoltre, ulteriori disposizioni volte a garantire anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell'incarico, il riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Infine, prevede che per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 2393, a prima firma del senatore Pagano, che interviene in materia di indennità di funzione dei sindaci.

In particolare, reca novelle all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di equiparare l'indennità dei sindaci delle Città metropolitane a quella dei membri del Parlamento e di incrementare l'indennità dei sindaci degli altri Comuni utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico complessivo dei parlamentari e il criterio della popolazione.

In particolare, le nuove indennità sono così parametrate:

- in misura pari al 70 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;
- in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;
- in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

A tal fine dispone l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno e prevede la relativa copertura finanziaria.

Concludendo, propone che i disegni di legge illustrati siano trattati congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto informalmente, è istituito un Comitato ristretto, composto al momento dai senatori Bressa (Autonomie), De Petris (Misto), Garruti (M5S), Grimani (Italia Viva), Pagano (Forza Italia) e Zanda (PD), per il quale i Gruppi di Lega e Fratelli d'Italia devono ancora indicare i loro rappresentanti, con l'obiettivo di addivenire a una proposta condivisa in materia.

Il Comitato è convocato alle ore 17,30 per la prima riunione, con la partecipazione del sottosegretario Scalfarotto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra la proposta in esame, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi della Commissione affari costituzionali all'esito di un lungo ciclo di audizioni e un approfondito dibattito. Il testo interviene nell'ordinamento italiano in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Ricorda che il provvedimento costituisce l'esito dell'affare assegnato n. 802, avente ad oggetto l'esame della sentenza n. 48 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di riconsiliazione di liste o di incandidabilità. La Corte ha perciò invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento normativo.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 126 del codice del processo amministrativo, ampliando la definizione

dell'ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo. Nel rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, vi si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia limitato al solo procedimento elettorale preparatorio.

L'articolo 2 inserisce un nuovo Capo I-bis nel titolo VI del Libro IV del codice, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Il Capo è composto del solo articolo 128-bis, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche. In particolare, la procedura prevede un termine - unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio - per l'impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, di due giorni dalla pubblicazione, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Resta fermo il principio per cui l'atto impugnato deve avere carattere di definitività, e perciò deve essere già stato impugnato in sede amministrativa, in particolare presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione.

L'articolo 3 opera alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni. Nello specifico, tutti i termini, a partire da quello minimo per l'indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni. Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l'Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale che consente di avere un provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un termine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un'eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta peraltro di un'uniformazione pedissequa ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee. Infine, l'articolo 4 detta alcune disposizioni di coordinamento, che modificano l'articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge; dall'altro, si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che si propone di introdurre.

Concludendo, esprime soddisfazione in quanto il testo consente di colmare una lacuna normativa, segnalata dalla Corte costituzionale, e di prevedere maggiori tutele per i cittadini che intendano presentarsi alle elezioni, senza incidere in modo significativo sui tempi e le modalità del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14 di giovedì 7 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S), preliminarmente, ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

La Nota presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla crescita più accentuata del PIL nel secondo trimestre (pari al 2,2 per cento sul periodo precedente). Il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede una crescita del PIL (in termini reali) pari al 6 per cento per il 2021, rispetto al 4,1 prospettato dal DEF, con un ritorno quindi alle previsioni della NADEF 2020.

Per il triennio successivo, le previsioni di crescita reale formulate nel DEF di aprile sono sostanzialmente invariate: 4,2 (rispetto a 4,3) per il 2022, 2,6 (invece di 2,5) per il 2023 e 1,9 (rispetto a 2,0) per il 2024, delineando un quadro di ripresa a "V" che porterebbe, già nel corso del 2022, all'integrale recupero del calo dell'8,9 per cento registrato nel 2020.

Per effetto della maggiore crescita, anche le stime dell'evoluzione del tasso di disoccupazione sono in miglioramento: rispetto al 9,3 del 2020, si prevede un aumento più contenuto nel 2021, al 9,6 per cento (il DEF prevedeva invece 9,9), per poi calare al 9,1 per cento nel 2022 (contro il 9,5 del DEF), all'8,4 per cento nel 2023 (contro l'8,8 del DEF) e al 7,7 per cento nel 2024 (il DEF 2020 prevedeva 8,2).

L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è rivisto al ribasso, ed è pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024 (il DEF 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 4,3 per il 2023 e al 3,4 per il 2024).

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, il Documento osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2024 vi sarà una lieve restrizione rispetto al tendenziale.

Il rapporto debito-PIL è previsto scendere progressivamente dal 153,5 per cento stimato per quest'anno al 146,1 nel 2024: ricorda che nel 2020 era salito a 155,6 rispetto al 134,3 dell'anno precedente.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1a Commissione:

- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;"

- di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

- "Legge quadro per le disabilità".

Non si ritrovano invece nell'elenco i seguenti provvedimenti: "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale", già dichiarati nel DEF 2021.

Tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota, per quanto di interesse della Commissione affari costituzionali, ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia.

Si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione "strade sicure" (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024).

L'ultima parte della Nota è dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

In particolare, il documento ricorda che lo scorso aprile l'Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Il Governo ha scelto di avvalersi della possibilità di inglobare nel PNRR il Programma nazionale di riforma (PNR).

Per conseguire gli obiettivi generali del PNRR il Governo ha inserito nel Piano un significativo pacchetto di riforme strutturali. Sono previste, in particolare, tre tipologie di riforma: le riforme orizzontali o di contesto, d'interesse trasversale a tutte le missioni del Piano, che sono interventi strutturali volti a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, di conseguenza, il clima economico del Paese; le riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; un certo numero di riforme settoriali.

Tra le due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, vi è la riforma della pubblica amministrazione, di particolare interesse per la 1ª Commissione (l'altra è la riforma del sistema giudiziario). La riforma della PA è indicata come condizione necessaria per il successo delle misure del PNRR e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese. Negli intendimenti del Governo, la riforma modificherà la struttura delle amministrazioni pubbliche attraverso innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, accompagnati da importanti investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Tali interventi avverranno in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all'attuazione del PNRR.

I primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR. Nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano.

È stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021 - esaminato in prima lettura dalla Commissione, in sede riunita - che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA. Secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.

Per il raggiungimento del primo obiettivo, il decreto prevede, tra l'altro, modalità speciali per accelerare i tempi di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR e reintroduce l'apprendistato come forma di accesso alla PA per i più giovani, accompagnando tale misura con apposite dotazioni finanziarie aggiuntive.

Al fine di valorizzare il capitale umano esistente, viene rafforzata la capacità di *management* della PA attraverso l'ingresso di nuove professionalità dall'esterno e la progressione del personale interno sulla base del merito. Inoltre, in linea con le indicazioni della Commissione europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni.

Il decreto-legge è intervenuto, infine, semplificando le attività di pianificazione e monitoraggio

attraverso l'accorpamento nel "Piano integrato di attività e di organizzazione" di una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le nuove misure di semplificazione, le norme direttamente collegate al funzionamento delle amministrazioni modificano la legge sul procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure relative al PNRR e, più in generale, i rapporti tra PA, cittadini ed imprese, in particolare sul silenzio assenso e sull'istituto dell'annullamento di ufficio. In relazione alle infrastrutture digitali, il Governo ha completato la strategia di cyber-resilienza del Paese, istituendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ANC), chiamata a tutelare gli interessi nazionali e la resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche e a sviluppare capacità nazionali per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici. L'Agenzia supporterà anche lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche, scientifiche, e assumerà le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive delle reti e dei sistemi informativi. Infine, si semplificano i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati.

Dopo aver ricordato la necessità di rendere il parere alla 5a Commissione entro oggi o al massimo la prima mattina di domani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, peraltro già anticipata informalmente ai componenti della Commissione, pubblicata in allegato.

Acquisito l'orientamento favorevole di tutti i Gruppi a procedere subito alla votazione dello schema di parere, non essendovi richieste di intervento e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 ([n. 301](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il relatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2394 (d-l 127/21 - Estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening*) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminato il documento in titolo e gli allegati,

premessi che:

- tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli Enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia;
- si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione "strade sicure";
- quanto al PNRR, la riforma della Pubblica amministrazione è una delle due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, condizione necessaria per il successo delle misure del Piano e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese.
- Il Governo rileva come i primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR;
- nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano ed è stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 ed esaminato in prima lettura dal Senato (A.S. 2272), che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA.
- secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.
- tra le varie misure, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni, tema che è stato oggetto anche dell'ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021,
- in relazione alle infrastrutture digitali, il Governo dà conto di avere completato la strategia di cyber-resilienza del Paese istituendo l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ANC), e semplificato i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a evidenziare l'importanza, in tema di mobilità tra Pubbliche

amministrazioni, che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata l'incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa, come da ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge A.S. 2272.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 301**

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
considerato che:
lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78;
il procedimento ordinario per l'adozione dei regolamenti di organizzazione previsto dalla legge n. 400 del 1988 prevede lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e l'atto che si intende modificare ha assunto la veste di DPCM in forza di una deroga, prevista dalla legge, che ha esaurito la sua efficacia;
per un'ordinata tecnica normativa sarebbe preferibile non interpolare una fonte subordinata con una fonte, in senso ampio, sovraordinata, attesa la disciplina della citata legge n. 400 del 1988;
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti il Governo di apportare le novelle oggetto del provvedimento non attraverso modifiche puntuali al vigente DPCM, bensì attraverso una riscrittura dell'intero testo sotto forma di DPR, che inglobi le modifiche all'organizzazione del Ministero che si intendono apportare.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 06/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021

Relatore: [PARRINI \(PD\)](#)
Orario: dalle ore 16,30 alle ore 18,30
(sospensione: dalle ore 17,45 alle ore 18,15)

[\(2310\)](#) *ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

[\(2245\)](#) *Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

[\(2266\)](#) *LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

[\(2346\)](#) *COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

[\(2361\)](#) *SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

[\(2393\)](#) *PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 286 (ant.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e Sibilia.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 5 emendamenti, pubblicati in allegato. L'emendamento 1.1 è improponibile per estraneità di materia poiché introduce una modifica a regime alla legge elettorale per la Camera dei deputati. Informa inoltre che la Commissione bilancio ha espresso il parere sul testo.

Gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei proponenti.

Previa verifica del numero legale, è quindi conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento

dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

(2361) SALVINI ed altri. - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli*

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in esito alle riunioni del Comitato ristretto del 5 e 6 ottobre, è stata predisposta una bozza di testo unificato, pubblicata in allegato.

In qualità di relatore, illustra il testo che è stato condiviso informalmente tra i componenti del Comitato, nel quale sono stati inseriti i temi su cui si è manifestato un consenso unanime, a cui ovviamente potranno essere presentate proposte di modifica.

Ricorda che l'iniziativa legislativa è volta a risolvere la questione della grave sproporzione del trattamento economico dei sindaci, tale da essere percepito come ingiusto e non equo a fronte dell'importanza del ruolo, del carico di responsabilità e talvolta dei rischi a cui i sindaci devono far fronte. Bisognerebbe considerare, inoltre, il problema della estrema complessità delle procedure e della eccessiva responsabilità penale ed erariale che finiscono per paralizzare l'attività amministrativa, ma questi argomenti dovranno essere affrontati in altri provvedimenti, assegnati in sede riunita con la Commissione giustizia.

Per il momento, invece, con il testo all'esame si intende intanto dare un segnale di attenzione e vicinanza ai 40.000 amministratori locali italiani.

Sottolinea che, in sede di Comitato ristretto, si è concordato anche sulla necessità di definire il provvedimento in Commissione prima dell'approvazione del disegno di legge di bilancio da parte del Consiglio dei ministri, per consentire che le nuove misure possano trovare spazio in quella sede ed entrare in vigore già dal prossimo anno. Per questo motivo si è deciso di accelerare i lavori, anche se vi è un margine di tempo per apportare eventuali modifiche.

Precisa che il testo, oltre alla questione degli emolumenti, affronta anche, all'articolo 2, il tema dei permessi a favore dei consiglieri provinciali e, all'articolo 3, quello del riconoscimento dei contributi previdenziali in favore dei sindaci che, al momento dell'elezione, non svolgono alcuna attività lavorativa o sono costretti a interromperla.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **GARRUTI** (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto. Rileva, tuttavia, che nel testo proposto non è stata affrontata la questione della componente variabile dell'indennità dei sindaci, sebbene nel Comitato fosse emersa una propensione a tenere conto di questo argomento. Annuncia, pertanto, la presentazione di proposte di modifica in tal senso.

Il senatore **TONINELLI** (M5S) ritiene indispensabile approfondire l'argomento della parte variabile della indennità di funzione dei sindaci per collegarla al raggiungimento di obiettivi di risultato, nell'ambito di un piano di *performance* individuali e organizzative stabilite annualmente dal Ministero dell'interno, in base a determinati parametri. Solo in questo modo, a suo avviso, sarebbe possibile

prevenire o evitare eventuali reazioni negative dell'opinione pubblica.

Su questo argomento, peraltro, sarà necessario un confronto anche all'interno del Gruppo M5S, per superare le attuali perplessità sul testo all'esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il lavoro svolto dal Comitato ristretto ha consentito di raggiungere un'intesa su alcune questioni importanti. Sui temi su cui non vi è un orientamento unanime, come quello indicato dal senatore Garruti, sarà possibile intervenire anche successivamente, con ulteriori provvedimenti. Del resto, spetta alla politica spiegare all'opinione pubblica la fondatezza delle misure che si intendono introdurre.

Ritiene che la proposta di collegare la parte variabile dell'indennità al raggiungimento di specifici obiettivi è in sé condivisibile e da approfondire. Tuttavia, in sede di Comitato ristretto è stata segnalata la difficoltà di individuare gli atti di esclusiva competenza dei sindaci, che altrimenti rischierebbero di essere penalizzati dalle conseguenze dell'attività dei predecessori, dalle carenze degli uffici comunali o da dinamiche interne al consiglio comunale.

Per questo motivo, si è convenuto di accantonare la questione e trattare solo i temi su cui vi è una posizione unanime, essendo preminente l'obiettivo di far rientrare il provvedimento nella prossima manovra di bilancio.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) esprime condivisione e soddisfazione per il testo predisposto svolto dal Comitato ristretto, su cui sembrava esserci un consenso unanime. Del resto, è stato sottolineato da più parti che negli ultimi anni la funzione di sindaci e amministratori locali è profondamente cambiata: si sono aggravati impegni e responsabilità e si richiede una presenza costante nella sede comunale. A fronte di ciò, è quindi più che legittimo adeguare il trattamento economico.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dal senatore Toninelli, rileva che il decadimento della considerazione della rappresentanza politica nazionale e territoriale presso l'opinione pubblica dipende anche dalla stessa classe politica, che non ha saputo più avere rispetto del proprio ruolo e consapevolezza della equità del proprio operato. Ciò ha portato a provvedimenti quali la riduzione del numero dei parlamentari, il taglio retroattivo dei vitalizi e anche le contrarietà all'aumento delle indennità dei sindaci. A tale proposito, invita a considerare altresì che spesso i dirigenti degli enti locali percepiscono retribuzioni perfino più elevate di quelle dei parlamentari.

Conclude, confermando il proprio giudizio positivo sul testo in esame, che quanto meno consente di trovare un punto di incontro su alcuni temi condivisi, e auspicando un *iter* quanto più possibile rapido. A suo avviso, sarà opportuno rinviare ad ulteriori provvedimenti le questioni che si sono rivelate divisive.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime un giudizio estremamente positivo sul lavoro svolto dal Comitato ristretto. Sottolinea che l'aumento degli emolumenti degli amministratori locali discende anche dalla necessità di tenerli al riparo da eventuali tentativi di ricatto o corruzione. Conviene quindi sulla opportunità di dare un segnale di attenzione immediato, rinviando a ulteriori interventi la soluzione delle altre questioni rimaste inevase.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il sottosegretario Scalfarotto si è reso disponibile per eventuali approfondimenti.

Alla luce del dibattito svolto, ritiene che si possa fissare il termine emendamenti per l'inizio della prossima settimana.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) chiede un margine di tempo più ampio, per consentire il confronto all'interno del Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 20 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato, che s'intende adottato come testo

base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2405](#)

Art. 1

1.1

[Malan](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo comma, secondo periodo, le parole «la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito, fino al termine delle operazioni di voto.»

Art. 2

2.1

[Malan](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.»

Art. 3

3.1

[Malan](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole «e il quinto giorno» con le seguenti: «e l'ultimo giorno».

3.2

[Malan](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il secondo giorno».

3.3

[Malan](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il terzo giorno».

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393](#)

NT

Il relatore

Art. 1.

(Indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

«?01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nella seguente misura:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 19 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.?

02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. »;

b) al comma 1, le parole: «il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della provincia»;

c) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: « La mancata partecipazione, su base mensile, ad almeno il settanta per cento delle sedute degli organi collegiali del medesimo ente dei quali fa parte comporta una riduzione del venti per cento dell'indennità di funzione da corrispondere all'amministratore nel mese successivo. »;

d) il comma 8-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 54 è abrogato.

Art. 2.

(Permessi a favore dei consiglieri provinciali)

All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole « nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali »

Art. 3.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali)

1. All'articolo 86, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», si interpretano nel senso che si intendono riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per i sindaci che, al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la

determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 18 di ieri, lunedì 18 ottobre, sono stati presentati 195 emendamenti e 10 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti all'emendamento del Governo 3.0.1000, che trasfonde nel decreto-legge in titolo il contenuto del decreto-legge n. 139 del 2021, scade alle ore 13 di domani, mercoledì 20 ottobre. Comunica altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), pubblicato in allegato, e che è stato ritirato l'emendamento 5.6. Avverte che il senatore Endrizzi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.0.1, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14 e 5.20, che la senatrice Gallicchio ha sottoscritto l'ordine del giorno G/2394/2/1, che il senatore Coltorti ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2394/2/1 e che la senatrice Montevocchi ha sottoscritto gli emendamenti 1.28, 1.17, 1.11, 1.20, 3.57, 3.23, 4.2, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.3, 5.20, 1.9, 3.0.1, 3.0.5, 5.21, 1.29, 5.3, 5.5, 4.0.1, 3.0.9, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14, 8.0.2 e 8.0.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo un chiarimento sulla ratio dell'emendamento 3.0.1000, in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies* che modifica il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Sottolinea l'assenza di omogeneità con il contenuto del decreto all'esame e, soprattutto, la particolare incisività di una modifica che non dovrebbe essere apportata mediante un emendamento a un provvedimento relativo ad altro tema.

Chiede pertanto di conoscere le ragioni di tale proposta di modifica e le finalità della norma introdotta.

Anche la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) esprime perplessità sulle modifiche sostanziali apportate al codice della *privacy*. In particolare si prevede che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica sia sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti; si estende l'ambito della circolazione dei dati personali, in contrasto con la normativa comunitaria (GDPR); si riducono i tempi per l'acquisizione dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali sulle riforme del PNRR.

Trattandosi di modifiche così incisive e definitive, sarebbe necessario un approfondimento attraverso apposite audizioni e lo slittamento del termine per i subemendamenti all'emendamento del Governo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene incomprensibili le ragioni della modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali. Evidenzia che si interviene su uno dei capisaldi della differenziazione tra il settore pubblico e quello privato. Infatti, il settore privato è tenuto a indicare la finalità del trattamento dei dati, mentre la pubblica amministrazione può indicarla autonomamente, senza alcun controllo esterno.

Nota, inoltre, che dal punto di vista della tutela della sicurezza dei dati sarebbe rischioso eliminare il controllo preventivo del Garante per la *privacy*.

Rileva, quindi, sia la disomogeneità delle modifiche proposte rispetto al testo in esame sia la carenza del requisito dell'urgenza.

Sarebbe opportuno, quindi, convocare in audizione un rappresentante del Governo, in particolare in riferimento all'applicazione del principio di *accountability*, e lo stesso Garante per la protezione dei dati personali. Sottolinea, a tale proposito, che - nel caso di un'eventuale ulteriore riduzione dei poteri e delle competenze dell'Autorità - sarebbe indispensabile una riflessione sull'effettivo significato della sua funzione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, secondo la prassi già seguita in occasione della trasfusione di decreti in altri provvedimenti, non sarebbe opportuno riaprire le audizioni. Tuttavia, in caso di emendamenti corposi e particolarmente rilevanti, la Commissione può chiedere chiarimenti ad altre figure istituzionali.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo che in questo modo si possano contemperare le diverse istanze emerse e consentire un approfondimento.

Il sottosegretario ACCOTO, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, illustra l'emendamento 3.0.1000 del Governo, con il quale si intende trasfondere le previsioni normative contenute nel decreto-legge n. 139 del 2021, che viene contestualmente abrogato, nel disegno di legge di conversione (AS 2394) del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale rifusione si giustifica al fine di permettere al Parlamento di esaminare contestualmente le disposizioni previste nell'ambito dei due interventi emergenziali e che riguardano essenzialmente l'uso della certificazione verde, la progressiva riapertura di alcune attività e l'aumento della capienza massima di spettacoli ed eventi sportivi.

L'emendamento governativo aggiunge, così, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 un ulteriore articolo dopo l'articolo 3 e sette nuovi articoli dopo l'articolo 8, prevedendo altresì l'abrogazione di quest'ultimo.

Dopo l'articolo 3, viene aggiunto l'articolo 3-*bis*, che riproduce le misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021, con il quale si novella il decreto-legge n. 52 del 2021 aggiungendo, a quest'ultimo, l'articolo 9-*octies*. Tale articolo prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze. È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale disposizione, infatti, è sostanzialmente superata dagli eventi, in quanto stabiliva che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia. Tali misure sono state adottate con il decreto-legge n. 139 del 2021, di cui, appunto, si propone la trasfusione nel decreto-legge in esame.

È aggiunto l'articolo 8-*bis*, che - nel riprodurre le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 139 del 2021 - riscrive l'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021 in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi. Nello specifico, con riguardo proprio alla disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce che: nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata, non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata.

La nuova disposizione, poi, consente in zona bianca (nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per i soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi), a decorrere dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. L'aumento delle capienze riguarda anche gli eventi sportivi.

Il nuovo articolo 8-*ter*, che riprende il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 139 del 2021, novellando l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, si stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L'articolo 8-*quater*, che ricalca l'articolo 4 del decreto-legge n. 139 del 2021, prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute portando le Direzioni generali da 13 a 15, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale potenziamento è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria.

Con l'inserimento dell'articolo 8-*quinqüies*, che riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, si dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum. La disposizione è finalizzata a consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre, alla luce del differimento dei termini disposto in ragione della pandemia in atto: il termine ordinario del 30 settembre è stato, infatti, posticipato per il solo anno 2021 dal decreto-legge n. 52 del 2021.

L'articolo 8-*sexies*, in cui è trasfuso l'articolo 6 del decreto-legge n. 139 del 2021, proroga, in relazione all'emergenza pandemica, anche per la sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, introducendo altresì l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

L'articolo 8-*septies*, corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021, incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di

assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L'articolo 8-*octies*, che riproduce il contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 139 del 2021, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste. Con tale misura si dà attuazione con norma primaria agli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Protocollo di intesa siglato in Trieste il 13 luglio 2020.

Infine, l'articolo 8-*novies* riproduce il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021 in materia di dati personali e novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice per la protezione dei dati personali), al fine di allineare le previsioni del codice al rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nell'ottica di valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni.

Le novità più importanti sono le seguenti:

- l'articolo 2-*ter* del codice della *privacy* italiano prevede che la base giuridica per il trattamento dei dati personali sia costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La novella in esame pone una deroga a tale generale previsione. La deroga concerne il trattamento da parte di un'amministrazione pubblica qualora tale trattamento sia "necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri" ad essa attribuiti. In sostanza, si estende, sempre nel rispetto del citato Regolamento europeo e sulla falsariga di altri ordinamenti europei quale quello tedesco, la base giuridica del trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- viene abrogata la previsione secondo cui il Garante per la protezione dei dati personali, nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è titolare di un potere di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato;
- diversamente, si potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti;
- si riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali può rendere su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sta partecipando ai lavori della Commissione una senatrice che non ha ottemperato all'obbligo di mostrare il *green pass* all'ingresso del Senato. Sospende pertanto la seduta, in attesa delle determinazioni dei senatori Questori.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 19.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in merito alla violazione dell'obbligo di esibire il *green pass* all'ingresso del Senato da parte della senatrice Granato, il Consiglio di Presidenza ha disposto l'accompagnamento della senatrice all'esterno unitamente alla sanzione del divieto di accesso a tutte le sedi del Senato e d'interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni, con relativa decurtazione economica.

In base a questo precedente, se dovesse verificarsi nuovamente una situazione analoga, anche i Presidenti di Commissione potranno assumere il provvedimento di allontanamento dalle rispettive aule analogamente a quanto disposto dal Regolamento per l'Assemblea. In ogni caso, agli ingressi negli edifici del Senato è stata rafforzata la capacità di controllo degli assistenti parlamentari.

Avverte che è in corso una verifica delle disponibilità del sottosegretario Accoto e del Garante della *privacy* per lo svolgimento del dibattito sui chiarimenti sull'emendamento del Governo 3.0.1000. Quanto all'organizzazione dei lavori, posto che alle ore 14 di domani, mercoledì 19 ottobre, è prevista la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a e al termine dei lavori dell'Assemblea sarà convocata una seduta plenaria per l'esame del disegno di legge n. 2310 e connessi (indennità dei sindaci) propone di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella mattinata di giovedì 21 ottobre.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che domani, dopo la seduta dell'Assemblea, alle ore 20 è convocata la Giunta delle elezioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la seduta potrà essere convocata per le ore 18,30 o al termine dei lavori dell'Assemblea. Nel caso di sovrapposizioni con sedute di altri organismi già convocate, si potrà rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge a giovedì 21.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) informa che giovedì, al termine dei lavori dell'Assemblea, è anche prevista una riunione del Gruppo della Lega. Chiede inoltre di posticipare il termine per i subemendamenti all'emendamento governativo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) chiede che ai lavori sul disegno di legge in esame possa partecipare un rappresentante del Governo con delega specifica sull'argomento trattato.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno prevedere la seduta per giovedì mattina e, in caso di necessità, spostarla al pomeriggio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta della senatrice Mantovani. Propone, quindi, di iniziare la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 20 ottobre, alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio. Comunica inoltre che presenterà propri emendamenti per coordinare i termini del provvedimento con quelli previsti dalla legge 459 del 2001 per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2394](#)

G/2394/1/1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n.371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

G/2394/2/1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in

ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G/2394/3/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

G/2394/4/1

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporto;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

G/2394/5/1 (testo 2)

[Romeo](#), [Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche,

insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 per i minori di anni dodici.

G/2394/5/1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e

dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

impegna il Governo:

a stabilire che la campagna vaccinale nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 non può essere indirizzata, in nessun caso, ai minori di anni dodici.

G/2394/6/1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G/2394/7/1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

G/2394/8/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

G/2394/9/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 21 settembre 2021, n.127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

· al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

· al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

· al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

· al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

§ alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

§ al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

§ al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

§ all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

§ alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rfinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la

specificata finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

§ 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

§ 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

§ 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

§ una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

§ un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

G/2394/10/1

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "green lanes", "corsie verdi";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di apportare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A. A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

Art. 01

01.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01** (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: »9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.«

Art. 1

1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Sopprimere il comma 1

1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole "Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea," e dopo le parole: "15 ottobre 2021", inserire le seguenti: "o in successiva data in cui ciò si verifichi".

1.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1 sostituire le parole "15 ottobre" con le seguenti "1° novembre".

1.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1 sostituire le parole: "15 ottobre" con le seguenti "22 ottobre".

1.8

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

1.9

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pescò](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute»

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Articolo 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute»

1.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole ", nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto."

1.11

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso " Articolo 9-quinquies" , comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso " Articolo 9-septies" , comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.12

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

1.13

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.».

1.14

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione".

1.15

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

[Fedeli](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

1.17

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al

comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.18

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole «anche a campione» inserire le seguenti «purché a rotazione,».

1.19

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.20

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso " Art. 9-quinquies" , al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso " Art. 9-septies" , comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

1.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero."

1.22

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.»

1.23

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

1.24

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.»

b) sopprimere i commi 7, 8 e 9.

1.25

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "assente ingiustificato" con le seguenti "in sospensione COVID";

b) sostituire le parole "assenza ingiustificata" con le seguenti "in sospensione COVID";

c) aggiungere, infine, le seguenti parole: ", non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi".

1.26

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «di cui è data informativa ai lavoratori».

1.27

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».

1.28

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.29

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1.30

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole ", ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione".

1.32

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.33

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.

1.34

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza».

1.35

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

1.36

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva».

1.37

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2.».

1.0.1

[Rauti](#), [Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro».

Art. 2

2.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.»

2.3

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»

2.4

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

2.5

[Collina](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole «non si applicano» con le seguenti «si applicano anche».

2.6

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

2.0.1

[Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

Art. 3

3.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« *Articolo 3* »

«1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 9- *septies*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-*septies*», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.»

3.5

[Laus](#), [Collina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-*septies*», comma 2, dopo la parola: "formazione" inserire le seguenti: ", anche in qualità di discenti,".*

3.6

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-*septies*», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

3.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».

3.8

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».

3.9

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

3.10

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

3.11

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.12

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.15

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro."

3.16

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro."

3.17

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.»

3.18

[Granato, Angrisani, Cruciolì, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.19

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».

3.20

[Fedeli, Nannicini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.21

[Grimani, Parente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies », dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

3.22

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

3.23

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Majolino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9- septies", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.24

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 5, dopo le parole «anche a campione,» inserire le seguenti «purché a rotazione,».

3.25

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

3.26

[Mallegni](#), [Vitali](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde

COVID-19.».

3.27

[Rossomando](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

3.29

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19."

3.28

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto preventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

3.30

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.

3.31

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."

3.32

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."

3.33

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente :

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine .».

3.34

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.35

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.36

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente :

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.37

[Grimani](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4."

3.38

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.39

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la

sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.40

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.41

[Laus](#), [Collina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Il datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021".

3.42

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.»

3.43

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021".

3.44

[Laus](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole «Per le imprese con meno di quindici dipendenti.».

3.45

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: « il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021», con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.46

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, dopo le parole «per la sostituzione» inserire le seguenti «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione.».

3.47

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».

3.48

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da "comunque" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

3.49

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.50

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.51

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole «per una sola volta, e».

3.52

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»

3.53

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

3.54

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92". All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

3.55

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

3.56

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.

3.57

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9- septies", dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.58

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori,».

3.59

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».

3.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis: Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico."

3.61

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.

3.62

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».

3.63

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici".

3.64

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.65

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici".

3.66

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

All'art. 3 comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente :

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

3.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

3.0.3

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4

[Fedeli](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.0.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

3.0.6

[Garavini](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.»

3.0.7

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra
- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari
- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.

3.0.8

[Faraone, Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

3.0.9

[Mantovani](#), [Catalfo](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#),
[Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «*Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati*» sono sostituite dalle seguenti: «*Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli*»;

b) al comma 2-bis le parole: «*fino al 31 ottobre 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*».

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «*al 31 dicembre 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*».

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. *I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.13

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.14

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.15

[Grimani](#), [Faraone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro

o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.16

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Articolo 3-bis*

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'art. 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3.».

3.0.17

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Articolo 3-bis*

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale

dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.».

3.0.18

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

«Articolo 3 -bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All'art. 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-*bis*:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3.».

3.0.19

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle

professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.0.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) *sopprimere l'articolo 8;*

c) *dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:*

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle

valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,";

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di

una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo

professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-*sexies*

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La

mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi del 'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli- Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da

oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacja Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-*novies*

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*ter*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.";

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessaria ai sensi del comma 1-*bis*" e il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-*bis*";

b) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.";

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quinqüesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

Consequentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 4

4.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1 ." con le seguenti: "in forma gratuita."

Consequentemente, al comma 2:

a) sostituire il capoverso «9-*quater*» con il seguente:

«9-*quater*: Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene

SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) al capoverso «9-*quinquies*» sopprimere le parole da: "del prezzo" fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

4.2

[Ferrara](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»

4.3

[Grimani](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.4

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.5

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 2, capoverso "9-*quater*", sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto*

decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

4.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "115,85 milioni di euro" con le seguenti "164,45 milioni di euro", e le parole "105,85 milioni di euro" con le seguenti "154,45 milioni di euro".

4.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.»

4.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

4.10

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.11

[Faraone](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.0.1

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e

sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

4.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.3

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione

di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.
3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.
4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more

dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.5

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

4.0.7

[Parente](#), [Grimani](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.».

Art. 5

5.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «quest'ultimo» fino a «salute» con le seguenti: «anche effettuati su campione salivare».

5.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;"».

5.4

[Parente](#), [Garavini](#), [Faraone](#), [Grimani](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive.»

b) alla lettera b), dopo il capoverso "c-bis)", aggiungere il seguente:

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (IgG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

5.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»

b) al comma 1, lettera b):

1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le

seguenti»

2) *aggiungere in fine il seguente capoverso:*

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

5.6

[Ferrero](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis): al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"

5.7

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»

5.8

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."»;

5.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis è inserita la seguente:

c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.»

5.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»

5.11

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pescò](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute.».

5.13

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

5.14

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".

5.16a

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".

5.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis): dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."

5.18

[Faraone](#), [Grimani](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

«8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da

infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive.»

5.19

[Fedeli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

5.22

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";
- b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

[Pirro](#), [Castellone](#), [Pesco](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»

5.21

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.1

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Validità dei test anti COVID-19)

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.

5.0.2

De Bonis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al secondo periodo, le parole: «vigenza semestrale» sono sostituite con le seguenti: «vigenza di dodici mesi»;

c) al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.

Art. 6

6.1

Verducci

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

6.2

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis: Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

6.3

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis: Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

6.0.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."»

Art. 7

7.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-*ter*. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

Art. 8

8.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».

8.2

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

8.3

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale."»

8.0.1

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8 -*bis*

(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

8.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8 -bis

(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

8.0.3

[Rampi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.»

8.0.4

[Rampi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021".

8.0.5

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."»

Art. 9

9.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n.27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

9.0.2

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9- bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: *"a più di un lavoratore dipendente"* sono sostituite dalle seguenti: *"a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare"*;

b) al terzo periodo, dopo le parole: *"alternativamente"* sono inserite le seguenti: *"ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare"*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

9.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in

modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.4

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:
 - a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 10

10.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

(2266) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2361) SALVINI ed altri. - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

(2393) PAGANO ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di oggi, mercoledì 20 ottobre, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda che nel Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo era stato definito un perimetro di materia che comprendeva il tema dell'indennità di funzione di sindaci e amministratori locali, quello dei permessi per i consiglieri provinciali e quello dei contributi previdenziali.

Alla luce di quanto convenuto, dichiara improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Sottolinea che le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, data l'onerosità dell'intervento previsto. Tuttavia, si potrebbe iniziare comunque l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile intervenire in un momento successivo.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) concorda con il senatore Augussori.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) chiede di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in attesa del parere della Commissione bilancio, vi sarà tempo sufficiente per l'illustrazione delle proposte di modifica.
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio. Avverte, inoltre, di aver presentato, in qualità di relatore, quattro emendamenti, pubblicati in allegato, a cui - nel termine previsto per le ore 15 di oggi - non sono stati presentati subemendamenti. Illustra quindi brevemente le proposte di modifica presentate. L'emendamento 1.100 recepisce alcune condizioni poste dalla Commissione giustizia nel proprio parere.

Gli emendamenti 2.100 e 3.100 abbreviano di un giorno alcuni termini per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, solo con riferimento alla circoscrizione Estero, al fine di consentire la definizione delle controversie prima del 26° giorno antecedente le elezioni, data limite entro la quale il Ministero dell'interno deve inviare alle rappresentanze diplomatiche consolari le liste elettorali e il fac-simile delle schede.

Infine, l'emendamento 4.0.100 recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che gli emendamenti in esame siano proposte condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100 sono approvati all'unanimità.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#), sottolinea l'importanza di aver dato finalmente un seguito parlamentare a un invito della Corte costituzionale. Ricorda che la sentenza n. 48 del 2021 aveva chiesto alle Camere di colmare la lacuna normativa dovuta alla mancanza di una disciplina legislativa per l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali e auspica che il provvedimento sia quanto prima inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 19 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo interverrà nella seduta già convocata per le ore 10 di domani, giovedì 21 ottobre, per fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento 3.0.1000.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato chiesto di interpellare sia un rappresentante del Governo, sia il Garante per la protezione dei dati personali. Pur ritenendo apprezzabile una integrazione da parte del Governo dell'illustrazione già svolta dell'emendamento 3.0.1000, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene indispensabile che al contempo sia audito anche il Garante.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il Garante non ha dato una disponibilità per questa settimana, né indicato una data per la prossima. Nel frattempo, sarebbe comunque preferibile ascoltare intanto il Governo. In ogni caso, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.1000 resta sospeso in attesa di capire se e quando si svolgerà l'audizione del Garante.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva che si potrebbe anche chiedere un parere scritto al Garante.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno evitare che un rinvio eccessivo del termine per i subemendamenti finisca per comprimere i tempi per l'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo dovrà pervenire in Assemblea entro il 4 novembre, pertanto vi è sufficiente tempo a disposizione per gli approfondimenti richiesti. Eventualmente, la Commissione potrà richiedere al Garante un parere scritto, come proposto dal senatore Perilli, qualora non fosse possibile svolgere l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il ciclo di audizioni informali si è concluso.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S), dopo aver sottolineato che dalle audizioni è emerso un orientamento unanimemente favorevole sul contenuto e sugli effetti del disegno di legge in esame, ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) non ravvisa l'utilità di una sede ristretta, non essendo necessario individuare una sintesi tra testi differenti o più emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che anche in passato si è ricorso allo strumento del Comitato ristretto non solo per predisporre un testo unificato, ma anche per far convergere l'attività emendativa.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) precisa che il Comitato ristretto si occuperà di chiarire il quadro normativo vigente, vagliare le proposte di modifica formulate nel corso delle audizioni e integrare conseguentemente il testo del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a comunicare nei prossimi giorni i rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 310)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), considerando anche la momentanea assenza del relatore, chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate; considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato; visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2390](#)

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera *z-septies*) è aggiunta la seguente:

"*z-octies*) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;"

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*m-bis*) le controversie di cui all'articolo 128-*bis*;"».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto

nella circoscrizione estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti al giorno successivo. »

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 92, primo comma, al numero 3), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno".»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno";

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni, sono ridotti a 24 ore;

d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo.".

Art. 4

4.0.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« Articolo 4-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393 NT](#)

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Al comma 1, capoverso «01», alla lettera i), sostituire la parola "19" con la seguente: "20".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "220 milioni " con le seguenti: "232 milioni".

1.2

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, determinata dal decreto di cui

al comma 8 del presente articolo, è incrementata di un valore pari al 20% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla consiliatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.3

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62% del suddetto trattamento

economico complessivo dei presidenti delle regioni.

02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

1.0.1

[De Carlo](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.»

Art. 2

2.1

[Evangelista](#), [Fenu](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«; inoltre, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese", le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore"; dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni". ».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

2.0.1

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permessi organi esecutivi Comuni)

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore al mese» e le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «elevate a 72 ore».

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".».

2.0.2

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Permessi amministratori locali)

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" con le parole "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole "elevate a 48 ore" con "elevate a 72 ore".

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".»

Art. 3

3.1

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

3.2

[Grimani](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.4

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis» sopprimere le seguenti parole: «che, al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai trentacinque anni, ».

3.5

[Pagano](#)

Al comma 2, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:

«2-ter. L'amministrazione locale prevede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, calcolati sulla base della media delle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che smette, durante l'esercizio di quella carica, di svolgere la professione per la quale è iscritto alla cassa.»

«2-quater. Per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che, durante l'esercizio di quella carica, continua a svolgere in via residuale la professione per la quale è iscritto alla cassa, il versamento è calcolato sulla base della differenza tra la media di quello che è stato versato nelle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, e quello che ogni anno, durante il periodo della carica, viene versato.».

3.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato

dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.».

3.0.1

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Abolizione delle cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

3.0.2

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

3.0.3

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dall'assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data. Il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

3.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello

territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;
- c) i tempi di realizzazione delle forme associative;
- d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31 quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

3.0.5

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2, sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.".

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge."

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via

esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.6

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-ter: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge"

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.7

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2:

a) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente "ricandidabile";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

2. dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis: *"Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo.».*

3.0.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale ai sensi dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 78, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'obbligo di astensione non ricade in capo al Sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale fermo restando l'applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo in relazione alle singole fattispecie concrete.».

3.0.10

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla necessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed entro i limiti di durata dell'aspettativa stessa.».

3.0.11

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al

comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della

giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano.".

3.0.13

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, per la salute Sileri e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, comunica che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 8.0.1 e 8.0.2 e che i senatori Arrigoni, Campari, Corti, Rufa e Sudano hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.1.

Avverte, inoltre, che l'emendamento 3.0.1000, fatto proprio dal senatore Augussori, è stato riformulato in un testo 2 e successivamente in un testo 3, pubblicati in allegato.

A tale proposito, ricorda che, nella seduta dello scorso 20 ottobre, il Governo ha ritirato l'emendamento 3.0.1000, di trasfusione del decreto-legge n. 139 del 2021, chiedendo contemporaneamente alla Commissione di procedere alla sua autonoma conversione: il decreto in questione (c.d. decreto capienze), infatti, che scade il prossimo 7 dicembre, è stato presentato al Senato come A.S. 2409 e già assegnato alla Commissione affari costituzionali.

Dal momento che subito dopo il senatore Augussori ha manifestato l'intenzione di fare proprio l'emendamento ritirato, la Presidenza si è riservata di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge.

Successivamente, il senatore Augussori ha presentato due proposte di riformulazione, che differiscono dall'emendamento governativo in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies*, che trasfonde il contenuto dell'articolo 9 del "decreto capienze" e contiene le disposizioni già oggetto di richieste di chiarimento al Governo in materia di dati personali.

Precisa che, dal punto di vista formale e regolamentare non vi è una preclusione a che un senatore faccia proprio un emendamento governativo e la circostanza è avvalorata da precedenti d'Aula. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, un emendamento governativo che si pone come obiettivo di far confluire un decreto-legge successivo all'interno di un altro decreto-legge in corso di conversione, disponendo l'abrogazione e la salvezza degli effetti delle relative disposizioni, non può essere assimilato a un emendamento ordinario, ancorché complesso e articolato. Osserva peraltro che, su questa prassi sempre più frequente, sarebbe opportuno fare un approfondimento nelle sedi opportune. La questione, allora, deve essere affrontata sul piano dell'ammissibilità. L'emendamento di trasfusione, infatti, pur non essendo necessariamente a iniziativa riservata, è ammesso all'esame - e sempre che superi positivamente il vaglio di proponibilità per materia - solo sul presupposto che l'esame delle disposizioni del secondo decreto venga traslato ed effettuato esclusivamente nell'ambito della trattazione del primo. Non sarebbe immaginabile, infatti, procedere in parallelo alla trasfusione e alla conversione, per gli inevitabili esiti di duplicazione e contraddittori che si avrebbero, in palese violazione del principio generale del "ne bis in idem" che pervade il Regolamento.

Ricorda che, proprio in 1ª Commissione, anche in tempi recenti, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti a un decreto-legge che si proponevano di modificare disposizioni di altri decreti-legge in corso di conversione, oppure sono stati ammessi solo a seguito di una riformulazione che non avesse alcun impatto sul secondo decreto.

Nel momento in cui il Governo ha chiesto di procedere all'esame autonomo del disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, e la Commissione ha aderito a tale richiesta, sono venuti meno i presupposti per l'ammissibilità di un emendamento di trasfusione. Peraltro il testo 3 (così come il testo 2 cui si è sostituito) dell'emendamento 3.0.1000, su cui in concreto occorre pronunciarsi e che alla luce di quanto sopra è inammissibile, introduce modifiche al decreto-legge "capienze" operando di fatto una procedura emendativa che si sovrappone a quella che avrà luogo nella sede propria.

La scelta di procedere separatamente all'esame dei due decreti comporta anche che, con riguardo agli altri emendamenti, la proponibilità per materia delle proposte riferite al disegno di legge n. 2394 debba tenere conto dei contenuti di quest'ultimo e non già anche di quelli del disegno di legge n. 2409, che potranno essere utilmente presentati e ammessi all'esame con riferimento a questo secondo decreto. In via generale, comunque, sono stati ritenuti proponibili gli emendamenti riferiti alle disposizioni e alla materia del decreto, inclusi quelli che prevedono ulteriori applicazioni del *green pass* nonché il sottostante tema dei vaccini.

Sono invece da ritenersi improponibili per materia gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.19, 8.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

L'emendamento 9.0.1, inoltre, è ammissibile a condizione che sia riformulato sopprimendo la prima parte dell'alinea, da: "In ottemperanza" a: "quella consigliata".

Informa, infine, che incontrerà il Presidente del Senato per acquisire, come di consueto, le sue valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, recante misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che affrontano molteplici temi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle permangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgano in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un'ulteriore disposizione consente, nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano: l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico (in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento); il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati; l'accesso alle strutture in zona bianca consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.

Viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass, si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze.

Nel Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni

generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.

L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di referendum depositate entro il 31 ottobre 2021. A tale proposito, ricorda che vi è stata una proliferazione di quesiti referendari, a seguito dell'entrata in vigore della norma che ha consentito la raccolta di firme digitali.

L'articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Nel Capo III, l'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

L'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge n. 38 del 2001 recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

L'articolo 9, che introduce il Capo IV, reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Fatte salve le importanti disposizioni in materia di *revenge porn*, sottolinea come l'articolo necessiti di un particolare approfondimento, in quanto presenta alcune criticità, già evidenziate nel corso del dibattito sull'emendamento 3.0.1000 al testo del decreto-legge n. 127 del 2021.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Auspica che i diversi temi trattati nel provvedimento siano oggetto di approfondimento in un ciclo di audizioni informali di esperti dei rispettivi settori interessati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, il termine per l'indicazione dei soggetti da audire è fissato per le ore 18 di domani, mercoledì 27 ottobre, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è previsto per le ore 10 di venerdì 5 novembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, approvato, in prima deliberazione dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Loredana De Petris e Paola Nugnes; Loredana De Petris ed altri; Collina ed altri; Maria Alessandra Gallone; Patty L'Abbate; Emma Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (Esame)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammenta che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato ed essendo trascorsi tre mesi dalla prima deliberazione, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione. Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a partire dal mese di ottobre del 2019, una lunga e accurata istruttoria che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di tre articoli che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Introduce, inoltre, una riserva di legge statale che disciplini forme e modi di tutela degli animali.

All'articolo 2, con una modifica al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un'ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali.

Infine, nel corso della discussione nell'Assemblea del Senato, è stato aggiunto l'articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento alla legge di tutela degli animali.

Sottolinea che, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe la prima revisione costituzionale ai «Principi fondamentali» e la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta «Costituzione economica».

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole ed esprime apprezzamento per il lungo lavoro di mediazione che ha portato a un risultato soddisfacente per tutti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali, che ha predisposto un testo ampiamente condiviso, tanto da essere approvato al Senato con la maggioranza dei due terzi, e confermato anche dalla Camera dei deputati.

Sottolinea che si tratta di un passaggio storico, in quanto si interviene sulla prima parte della Costituzione. Su questo aspetto alcuni costituzionalisti avevano manifestato molte perplessità, ma in realtà le modifiche apportate all'articolo 9 della Costituzione consentono di ampliare l'ambito della tutela attualmente limitata al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, in coerenza con le accresciute sensibilità dell'opinione pubblica in tema ambientale.

Ritiene particolarmente qualificanti, inoltre, le modifiche all'articolo 41, in quanto - consentendo di indirizzare l'attività delle imprese anche a fini ambientali, oltre che sociali - risultano decisive ai fini della transizione ecologica.

Dichiara pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo molto soddisfacente il risultato raggiunto con l'inserimento in Costituzione del principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre alla previsione di una riserva di legge statale per la tutela degli animali. Si tratta, infatti, di temi a cui da sempre il Movimento 5 Stelle annette

particolare importanza. Dopo questa modifica costituzionale, tutta la legislazione dovrà essere informata al principio per cui l'ambiente è considerato un bene comune.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, conferma il voto favorevole già espresso in prima lettura su un testo che, dopo un faticoso lavoro di mediazione da parte di tutte le forze politiche, ha ottenuto un ampio consenso, con il superamento delle questioni più divisive.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) dichiara con convinzione il voto favorevole del Partito democratico. In questa fase storica, ritiene particolarmente importante il riconoscimento della tutela ambientale tra i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel richiamarsi alle considerazioni espresse nel corso del dibattito in prima lettura, sottolinea la particolare rilevanza, anche da un punto di vista politico, della modifica costituzionale che ci si appresta ad approvare definitivamente. In tal modo, si attualizza, peraltro con ampio consenso, la Carta costituzionale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia l'astensione di Fratelli d'Italia, in coerenza con il voto espresso in prima lettura. Pur riconoscendo l'importanza di una tutela costituzionale dell'ambiente e della biodiversità, ritiene che la formulazione proposta potrebbe essere oggetto in futuro di interpretazioni fuorvianti.

Il [PRESIDENTE](#) esprime particolare soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che ha predisposto un testo su cui si è coagulato un generale consenso da parte dei due rami del Parlamento. Sottolinea che le modifiche apportate (dopo numerosi tentativi che risalgono addirittura alla Commissione Bozzi del 1983) non possono essere criticate sulla base della dichiarazione di intangibilità dei principi fondamentali della Parte I della Costituzione. Infatti tale intangibilità va intesa nel senso che non può essere affievolita la tutela dei valori in essa previsti. Il testo in esame, invece, amplia l'ambito della protezione, menzionando esplicitamente l'ambiente e comprendendo anche la biodiversità e gli ecosistemi.

Rivolge un appello ai Gruppi affinché sollecitino la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge costituzionale in esame entro la prossima settimana, in modo da approvarlo in seconda deliberazione in Senato - auspicabilmente ancora una volta con la maggioranza dei due terzi, al fine di evitare il *referendum* confermativo - prima dell'inizio della sessione di bilancio, e consentire poi alle Camere di esprimersi definitivamente all'inizio del prossimo anno. Del resto, l'Italia sta colmando con colpevole ritardo una lacuna che non esiste più da tempo negli ordinamenti di alcuni dei maggiori Paesi europei, come Spagna, Francia e Germania.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge costituzionale.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

(2266) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali
(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci
(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente [PARRINI](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere su testo ed emendamenti.
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2394](#)

Art. 3

3.0.1000 (testo 3)

[Augussori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*septies* è inserito il seguente:

"Art. 9-*octies*

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies* con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) *sopprimere l'articolo 8;*

c) *dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:*

«**Art. 8-bis**

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non

può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al

presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni."

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il

referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla

sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e

accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-novies

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (*Revenge porn*)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati,

possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.";

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di screening» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

3.0.1000 (testo 2)

Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) sopprimere l'articolo 8;

c) dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere

superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni."

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-*ter*

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-*quater*

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-*quinquies*

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto- legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-novies

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

b) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

d) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.":

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quinqüesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

4. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

Dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il **PRESIDENTE**, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il **PRESIDENTE** dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

1.3.2.1.9. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 308 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
308^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che gli emendamenti 1.30, 5.8 e 9.3 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. È stato altresì riformulato in un testo 2 l'emendamento 5.0.1, che tuttavia resta improponibile. Annuncia, altresì, che la senatrice Drago aggiunge la propria firma all'emendamento 4.19.

Comunica inoltre di aver incontrato, lo scorso 23 dicembre, il Presidente del Senato e che, all'esito della valutazione comune, sono state confermate le inammissibilità e improponibilità già dichiarate, alle quali si aggiunge quella per estraneità di materia dell'emendamento 2.0.6.

Avverte, quindi, che non sarà possibile procedere alla votazione degli emendamenti, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Poiché sono ancora in corso valutazioni da parte del Governo su alcune proposte di modifica, che comunque dovrebbero sciogliersi in giornata, ritiene opportuno sconvocare la seduta già convocata per le ore 18, al fine di consentire la votazione di tutti gli emendamenti nella seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 gennaio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD), illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e un allegato.

L'articolo 1 reca l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

Prevede, inoltre, che il capo del Dipartimento della protezione civile e il commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso.

L'articolo 2 reca modifiche ai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, al fine di coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza.

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi. La riduzione concerne sia il certificato generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 sia quello generato dall'assunzione di una dose di richiamo.

L'articolo 4 reintroduce l'obbligo, dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca e anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Prevede altresì, fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Inoltre, è esteso ai mezzi di trasporto l'obbligo di indossare, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Si tratta dei mezzi di trasporto elencati nell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e per l'accesso ai quali vige l'obbligo di green pass.

L'articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso, nei servizi di ristorazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato (ossia di una delle certificazioni verdi attestanti: l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto; l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implichino assembramenti in spazi all'aperto. Per il medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

L'articolo 7 disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. In particolare, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti del cosiddetto green pass rafforzato (rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19) è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Si precisa che, nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi di cui all'articolo in esame e la verifica del possesso delle medesime certificazioni in formato cartaceo.

L'articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Il comma 2 inserisce - con decorrenza dal 25 dicembre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza - i corsi di formazione privati, svolti in presenza, tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde; per tale fattispecie, è valido anche il certificato generato in base a uno dei test suddetti, ad esclusione dell'ipotesi in cui il corso si svolga in una zona cosiddetta arancione.

Restano fermi le esenzioni per i summenzionati soggetti nonché il divieto di svolgimento dei corsi di formazione in presenza, pubblici e privati, nelle cosiddette zone rosse. I corsi di formazione privati sono dunque equiparati, ai fini in oggetto, ai corsi di formazione pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette "base" in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 dell'articolo 8 proroga al 31 marzo 2022 anche l'obbligo di certificazione (green pass) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre, opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune categorie di lavoratori l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il comma 5 dell'articolo 8 - che richiama l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 2021 - proroga dal 15 gennaio al 31 marzo 2022 il termine finale di una norma transitoria che subordina, nelle cosiddette zone bianche, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni al possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, ferma restando la possibilità di svolgimento e di fruizione per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

I commi da 6 a 8 dell'articolo 8 recano due autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) - concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 - e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima.

L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o

convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli definiti a tal fine.

Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, prevedendo che gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore, con oneri a proprio carico, si deve applicare la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, ove necessario presso i cosiddetti "Covid Hotel" previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio ai fini della sorveglianza sanitaria.

L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della normativa transitoria - già vigente per il 2021 - che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il COVID-19, con relativa definizione dei profili finanziari.

L'articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID in ambito scolastico.

L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di un'infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'applicazione "Immuni".

L'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame. Prevede, inoltre, che il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 17 reca una disciplina transitoria per lo svolgimento di lavoro agile, da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, nei primi due mesi del 2022. Tali norme prorogano il regime transitorio, già vigente fino al 31 dicembre 2021, limitando, tuttavia, la proroga, per la frazione del suddetto bimestre successiva all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale, ai soggetti individuati ai sensi di quest'ultimo. Il comma 1, inoltre, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 39,4 milioni di euro per il 2022, per le sostituzioni - in relazione alle norme transitorie suddette - del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Si dispone, inoltre, l'applicazione fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni sui congedi parentali, retribuiti al 50 per cento per i genitori di figli infraquattordicenni e non retribuiti per i genitori di figli con età compresa tra 14 e 16 anni, cui hanno diritto i lavoratori durante la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o durante l'infezione da SARS-CoV-2, nonché durante la quarantena del figlio, già previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Infine, l'articolo 18 reca disposizioni finali e l'articolo 19 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, sulla base di quanto appreso per le vie brevi, il disegno di legge n. 2489 (di conversione in legge del decreto-legge n. 229 del 2021), al cui incardinamento si procederà a breve, dovrebbe confluire, sotto forma di emendamento governativo, nel provvedimento all'esame. Pertanto, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali congiuntamente su entrambi i decreti-legge, invitando i Gruppi a limitare il numero di soggetti da convocare in audizione,

includendo prioritariamente giuristi e rappresentanti di istituzioni o organismi pubblici e limitando le richieste di esperti in materia medico-sanitaria allo stretto necessario.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 14 gennaio il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) condivide il richiamo del Presidente sulla opportunità di limitare il numero delle audizioni e regolarne lo svolgimento tenendo in considerazione le specifiche competenze della Commissione affari costituzionali.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) concorda sulla ipotesi di esaminare congiuntamente i decreti-legge n. 221 e 222 del 2021. Rileva tuttavia che questi provvedimenti, e ancor più il decreto-legge n. 172, risultano superati dal decreto emanato dal Governo il 7 gennaio, già assegnato in prima lettura alla Camera dei deputati.

Condivide l'osservazione del Presidente sul numero di auditi per ciascun Gruppo, ma non concorda sulla limitazione relativa alla scelta delle professionalità da coinvolgere. I provvedimenti in esame, infatti, investono principalmente questioni di carattere medico ed epidemiologico, su cui la Commissione, proprio per la sua competenza precipuamente giuridica, necessita del parere di esperti, purché di alto livello.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'obiettivo è evitare che, come è accaduto nelle precedenti occasioni, tra gli auditi vi sia una netta prevalenza di soggetti esperti in materie non attinenti alla competenza specifica della Commissione affari costituzionali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di contenere il numero di audizioni da svolgere, tanto più che l'argomento è già stato approfondito in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti per il contrasto al COVID-19, propone che gli esperti siano interpellati su specifici temi, da indicare all'atto della richiesta dell'audizione. Ciò consentirebbe anche una più ordinata organizzazione dei lavori.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene che con il semplice buonsenso si possa limitare il numero degli auditi e circoscrivere gli argomenti da approfondire, che dovrebbero comunque riguardare principalmente questioni di carattere giuridico, pur nella consapevolezza che su alcuni temi è inevitabile sconfinare in ambiti di competenza di carattere medico.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile, almeno inizialmente, verificare se è possibile una autolimitazione da parte dei Gruppi. Diversamente, si potrà convocare un Ufficio di Presidenza per fissare alcune regole per lo svolgimento delle audizioni; tra queste, potrebbe essere prevista quella sollecitata dal senatore Augussori, stabilendo che sia esplicitato il tema approfondito dall'esperto di cui si richiede l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*) relatore, illustra il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, recante

misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo del decreto si compone di sei articoli.0

L'articolo 1, ai commi 1, 3 e 4, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione. Resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Ai commi 2 e 4, prevede l'obbligo del possesso del cosiddetto super green pass, a decorrere dal 10 gennaio 2022, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.

Il comma 5 dispone l'abrogazione, dal 10 gennaio 2022, della previsione di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021, relativa a funivie, cabinovie e seggiovie chiuse.

L'articolo 2 novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, sopprimendo l'obbligo di quarantena precauzionale, prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2, e prevedendo, in sostituzione - sempre che permanga la negatività al suddetto virus - un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione.

Inoltre, demanda a una circolare del Ministero della salute la definizione delle modalità attuative in ordine all'effettuazione della quarantena sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico e stabilisce che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

L'articolo 3 impegna il Commissario straordinario COVID-19 a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021.

L'articolo 4, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021.

Infine, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, ricordando che il disegno di legge in esame confluirà nel disegno di legge n. 2488, per via emendativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

(2361) SALVINI ed altri. - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

(2393) PAGANO ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre e rinviata nella seduta del 26 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il contenuto del disegno di legge è stato in gran parte recepito nella legge di bilancio, ai commi 583 e seguenti. Restano tuttavia escluse alcune norme particolarmente rilevanti, sulle quali i Gruppi avevano convenuto di presentare proposte emendative condivise, raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3), che purtroppo non ha trovato accoglimento neppure parziale dal Governo, anche per le parti non onerose.

A seguito di una valutazione nell'Ufficio di Presidenza, si è perciò convenuto di riprendere la discussione congiunta dei disegni di legge per le parti non incluse nella legge di bilancio.

A questo riguardo, avverte che, in qualità di relatore, intende procedere alla predisposizione di un nuovo testo da assumere come base per il seguito dell'esame, che riproduca, con i dovuti adeguamenti tecnici, l'emendamento presentato alla legge di bilancio. Questo testo sarà sottoposto prima al Comitato ristretto e poi alla Commissione plenaria. Successivamente, si potrà fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene del tutto condivisibile la proposta del Presidente. Sottolinea che la questione dei tre scaglioni di aumento delle indennità è già stata chiarita dal Ministero dell'economia, ma su altri temi occorre ancora lavorare per giungere a un testo condiviso. Chiede inoltre che il Governo monitori l'applicazione del provvedimento, per verificare se - come è prevedibile - lo stanziamento di 220 milioni di euro sia più che sufficiente e quindi non sia necessario prevedere una copertura finanziaria più ampia.

Il **PRESIDENTE** ricorda che le percentuali di incremento delle indennità erano chiaramente riferite alla differenza tra le retribuzioni a regime e quelle nuove. Tuttavia, dal momento che erano state proposte differenti interpretazioni della norma, l'ANCI ha richiesto un chiarimento al Ministero dell'economia, che ha quindi precisato questo aspetto nel senso già indicato.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, su cui vi è stato un confronto acceso in sede di esame del disegno di legge di bilancio affinché si comprendesse che i 220 milioni sono da considerare come la cifra massima necessaria, ritiene condivisibile la proposta di una verifica puntuale in fase applicativa. Esprime il proprio convincimento, infatti, che lo stanziamento previsto sia sufficiente per tutti gli interventi proposti.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) precisa che la questione delle indennità ha una rilevanza marginale rispetto alla riforma complessiva della disciplina degli enti locali e chiede di conoscere lo stato di avanzamento del testo.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che vi sono alcune cause strutturali che hanno portato a una diminuzione drastica delle candidature a sindaco, tra cui la questione della responsabilità per i reati omissivi impropri.

Il sottosegretario SCALFAROTTO informa che una bozza del provvedimento è già stata discussa con

l'ANCI, l'UPI e la Conferenza delle Regioni. Vi sono stati poi due incontri con le forze politiche della maggioranza nel mese di dicembre, a cui ha partecipato anche il Ministro dell'interno. L'esame, sospeso per l'approvazione della legge di bilancio, riprenderà nei prossimi giorni, con l'intento di sottoporre quanto prima il testo al Consiglio dei ministri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2463](#)

Art. 5

5.8 (testo 2)

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter) In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività.

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."

Art. 1

1.30 [già 2.10 (testo 2)]

[Mantovani](#), [Romano](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Pesco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, dopo le parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

2) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

3) al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»

2) sopprimere la lettera c);

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124

del 2007 e degli Istituti penitenziari».

Art. 9

9.3 (testo 2)

[Arrigoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 9

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) all'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2310 e conn

Riunione n. 3
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022

Relatore: [PARRINI \(PD\)](#)
Orario: dalle 16 alle 16,10

[\(2310\)](#) ZANDA ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

[\(2245\)](#) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

[\(2266\)](#) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

[\(2346\)](#) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

[\(2361\)](#) SALVINI ed altri. - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

[\(2393\)](#) PAGANO ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 311 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022
311ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2310\)](#) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

[\(2245\)](#) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

[\(2266\)](#) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

[\(2346\)](#) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

[\(2361\)](#) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

[\(2393\)](#) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica di aver predisposto un nuovo testo, nel quale sono inserite le proposte contenute nell'emendamento 175.20 (testo 3), presentato al disegno di legge di bilancio (AS 2448), e che non era stato accolto dal Governo in quella sede. Ricorda che invece la maggior parte delle questioni poste nel testo unificato precedentemente in esame era stata recepita nella legge di bilancio, ai commi 583 e seguenti.

Precisa che il nuovo testo è stato presentato e condiviso nel Comitato ristretto che si è svolto alle ore

16.

Propone quindi di adottare il nuovo testo, pubblicato in allegato, come base per il seguito dell'esame, in sostituzione del precedente testo unificato, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 di lunedì 31 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Propone di rinviare la discussione generale alla ripresa dei lavori, dopo le elezioni del Presidente della Repubblica.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente. Evidenzia, tuttavia, che dalle audizioni è emersa la indisponibilità di mascherine FFP2 per i bambini e i ragazzi, i quali possono indossare solo quelle per adulti di taglia ridotta oppure altre mascherine simili, che però sono vendute a un prezzo non calmierato, non essendo di tipo FFP2. Sarebbe quindi opportuno un intervento del Governo per inserire nei protocolli anche l'utilizzo di mascherine compatibili con i dispositivi di protezione già approvati.

Il sottosegretario SILERI assicura che il Governo approfondirà la questione.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) sottolinea che il problema è proprio l'assenza di una specifica normativa UNI, per cui queste mascherine per bambini non hanno gli stessi requisiti di filtraggio e protezione previsti per le mascherine FFP2.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) richiama l'attenzione su un'ulteriore criticità relativa alla prossima distribuzione di mascherine per la maggior parte di importazione, in particolare dalla Cina. Infatti, come precisato dal generale Figliuolo nella sua audizione, alla gara recentemente bandita hanno partecipato 38 aziende, di cui 35 dedite alla distribuzione e solo tre alla produzione. Pertanto, sollecita un intervento del Governo al fine di garantire la sicurezza e l'efficacia dei dispositivi di protezione e offrire un sostegno alla filiera di produzione italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

NUOVO TESTO 2 ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DDL
N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393](#)

NT 2

Il relatore

Art. 1.

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci e dei amministratori locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 583:

1) alla lettera h), le parole «22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;

2) alla lettera i), le parole «16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

b) al comma 584, le parole «delle misure indicate al medesimo comma 583» sono sostituite dalle seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 583»;

c) al comma 585, le parole: «ed ai presidenti dei consigli comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni» e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

d) al comma 586, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 124 milioni di euro per l'anno 2022, di 181 milioni di euro per l'anno 2023 e di 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Art. 2.

(Permessi a favore dei consiglieri provinciali)

1. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole «nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci)

1. Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione locale, presso cui il mandato elettorale è espletato e per il relativo periodo, provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 3 agosto 1995, n. 335, e determinata nella misura minima disciplinata dal comma 29, secondo periodo, del medesimo articolo. Si applicano le aliquote contributive previste per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate.

2. Ai fini del rimborso del maggior onere derivante ai comuni dall'applicazione del comma 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 24 milioni di euro nell'anno 2022, 36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 312 (pom.) del 03/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022
312ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 17 di venerdì 21 gennaio, sono stati presentati 206 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 2.1000, anch'esso pubblicato in allegato, che trasfonde il contenuto del decreto-legge n. 229 del 2021 (AS 2489), riordina la normativa sul *green pass* e abroga, facendone salvi gli effetti, il decreto-legge n. 2 del 2022 (AS 2501).

Ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo è fissato per le ore 9 di lunedì 7 febbraio.

Comunica altresì di aver inviato, in data 24 gennaio, una lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per far presenti alcune problematiche dovute alla emanazione, in rapida successione, di molteplici provvedimenti accomunati non solo dalla *ratio* del contrasto alla pandemia, ma anche da concrete disposizioni volte in primo luogo a estendere l'ambito applicativo della certificazione verde digitale, sia nella sua versione base, sia in quella rafforzata, con decorrenze temporali differenziate, a diverse tipologie di spostamenti, servizi ed attività, oppure a modificare il tipo di certificazione verde richiesta per le stesse attività. Tale contesto sta creando non poche difficoltà alla comprensione, da

parte dei destinatari, delle disposizioni applicabili, e ancor prima alla loro stessa conoscibilità. Nella lettera sono indicate le principali problematiche e alcune possibili soluzioni.

In primo luogo, alcune disposizioni di decreti successivi modificano nella sostanza altre disposizioni senza novellarle o abrogarle, con l'effetto di trarre in inganno chi legga la norma precedente, che resta formalmente vigente in un testo superato. Si rende quindi necessaria un'attività di risistemazione che riconduca a un unico testo normativo, novellato in via esclusiva, il ruolo di fonte delle prescrizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi. La funzione potrebbe essere assolta dal decreto-legge n. 52 del 2021: in particolare, è indispensabile aggiornare il testo dell'articolo 9-bis, superato nella sostanza, con il contenuto delle norme sopravvenute. Si potrebbe anche operare un'ulteriore semplificazione: il citato decreto contiene ben otto articoli (9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-quater, 9-quinquies, 9-septies, 9-octies) con elencazioni di attività per cui è richiesto il *green pass*, che potrebbero essere ridotti o tradotti in una tabella.

In secondo luogo, il contenuto di alcune prescrizioni non è immediatamente conoscibile, essendo stabilito *per relationem*, come accaduto ad esempio con gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 172 del 2021. Si rende pertanto necessario includere nel testo normativo l'espressa menzione di tutti gli spostamenti, servizi e attività per i quali è richiesto il possesso di una certificazione verde rafforzata nelle zone gialle e arancioni. Si ricorda che al riguardo era stato presentato, sottoscritto da quasi tutti i Gruppi, un emendamento al decreto-legge n. 172 del 2021, che introduceva una tabella allegata al decreto-legge n. 52 del 2021.

È altresì necessario evitare di modificare disposizioni contenute in altri decreti-legge in corso di conversione. Qualora vi fosse l'urgenza di intervenire prima dell'entrata in vigore della legge di conversione andrebbero individuate, in accordo con il Parlamento, soluzioni tecniche differenti. Resta fermo anche che l'attività di risistemazione delle fonti, da operare in sede di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021, non può includere la modifica o l'abrogazione di disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2022, all'esame della Camera.

Infine, è stato fatto presente che la frammentazione e incertezza del quadro normativo fa sì che supporti informativi come le FAQ pubblicate nel sito internet del Governo assumano il valore, di fatto, di unica reale fonte di cognizione delle disposizioni di legge. Concentrando tutte le prescrizioni in un unico testo normativo, novellato di volta in volta, le FAQ tornerebbero alla loro funzione propria di ausilio conoscitivo e interpretativo.

Precisa che l'emendamento presentato dal Governo va effettivamente in questa direzione, facendosi carico di affrontare molte delle questioni poste. Non sfugge, tuttavia, che occorre continuare a vigilare su questi aspetti, tenuto conto, per esempio, che oltre al decreto n. 1 del 2022, già emanato, vi sono disposizioni sulla stessa materia anche nel decreto n. 4 e in un ulteriore decreto, di imminente presentazione, adottato ieri dal Consiglio dei ministri.

Quanto all'esame di ammissibilità degli emendamenti, sono stati seguiti i consueti criteri. Accanto alla proponibilità per materia, sono stati valutati anche profili di ammissibilità in riferimento a disposizioni introdotte nei successivi decreti n. 1 e n. 4 del 2022: ad esempio, tutte le proposte riguardanti l'indennizzo per i danni da vaccino sono inammissibili per la parte in cui riproducono una disposizione che, come fortemente voluto dalla Commissione affari costituzionali e dall'Assemblea del Senato, è stata introdotta all'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, all'esame della 5ª Commissione e, per le parti che vi si discostano, sono improponibili per materia in quanto da presentare in quella sede. In ogni caso, si è tenuto conto del contenuto del decreto n. 229 del 2021 e dell'emendamento 2.1000 del Governo che lo fa confluire nel testo all'esame.

Dichiara pertanto improponibili per materia o inammissibili gli emendamenti 4.9, 4.0.2, 7.0.2, 7.0.3, 8.13, 8.14 (limitatamente alla parte consequenziale), 8.33, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.10, 8.0.11, 10.0.1, 10.0.3, 12.0.2, 12.0.3, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 15.0.1, 16.5, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.0.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10,

17.0.11 e 17.0.13, nonché l'ordine del giorno G/2488/16/1.

Avverte infine che, come di consueto, prenderà contatti con il Presidente del Senato per una valutazione condivisa in vista della discussione in Assemblea..

Propone di rinviare il seguito dell'esame a una seduta successiva alla presentazione dei subemendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sulla opportunità di svolgere un dibattito più organico quando il quadro delle proposte di modifica sarà completo.

Per quanto riguarda la valutazione delle ammissibilità, nel ritenere condivisibili i criteri adottati, in particolare con riferimento alla questione degli indennizzi per i danni da vaccino, ritira l'emendamento 8.0.4, peraltro proposto in data antecedente alla presentazione del decreto-legge n. 4 del 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio e rinviato nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della presentazione dell'emendamento governativo 2.1000, che dispone la rifusione del disegno di legge in titolo nel disegno di legge n. 2488, non si procederà oltre nell'esame.

La Commissione prende atto.

[\(2501\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica

(Esame)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra il decreto-legge n. 2 del 21 gennaio 2022, recante disposizioni urgenti per garantire il pieno esercizio del diritto di voto in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, prevista a partire dal 24 gennaio scorso. Le misure contenute nel decreto-legge in esame hanno dunque già esplicitato i loro effetti.

Sul punto, ricorda che, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 172 del 2021 (*green pass* rafforzato), la Camera aveva approvato due identici ordini del giorno che impegnavano il Governo a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso anche attraverso un intervento di carattere normativo.

Il testo si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, ha previsto la deroga al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i parlamentari e i delegati regionali convocati, a partire dal 24 gennaio 2022, per l'elezione del Capo dello Stato, nel caso in cui siano stati sottoposti alla misura dell'isolamento, perché risultati positivi al virus COVID-19, e per quelli ai quali sia stata applicata la quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus, al fine di consentire

loro di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo previsto dall'articolo 83 della Costituzione. È stato disposto che tali elettori potessero spostarsi sul territorio nazionale con mezzo proprio o sanitario, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, esclusivamente per raggiungere il luogo individuato per la votazione e fare poi rientro nella propria residenza o dimora indicata come sede di isolamento o quarantena.

Gli spostamenti sono stati consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni indicate al comma 2: divieto di utilizzare mezzi pubblici, di sostare in luoghi pubblici e di entrare in contatto con soggetti diversi da quelli addetti alle operazioni di voto, di pernottare o consumare pasti in luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena e l'obbligo di indossare costantemente, sia all'aperto che al chiuso, mascherine di modello FFP2.

Al comma 3 è stata prevista la comunicazione da parte della Camera al prefetto di Roma delle fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si sarebbero svolte le votazioni.

Infine, gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Poiché l'emendamento del Governo 2.1000 al decreto-legge n. 221, in corso di conversione in legge, prevede l'abrogazione del provvedimento in titolo, con salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi e dei rapporti giuridici sorti, non si procederà oltre nell'esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di mercoledì 19 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stato adottato un nuovo testo, al quale, alla scadenza fissata per le ore 10 di lunedì 31 gennaio, sono stati presentati 24 emendamenti, pubblicati in allegato.

Conformemente a quanto convenuto, ovvero di limitare il perimetro del disegno di legge al contenuto dell'emendamento 175.20 (testo 3), presentato a suo tempo al disegno di legge di bilancio 2022, e tenuto conto anche del precedente testo unificato, dichiara improponibili per materia gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Propone, quindi, di rinviare l'illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della Commissione

bilancio e della predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo urgente intervenire in materia, sottolinea l'importanza di attendere la prima fase di applicazione delle norme appena entrate in vigore, contenute nei commi 583 e seguenti, dell'articolo 1 della legge di bilancio per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che in effetti in fase applicativa la spesa potrebbe rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto di un'iniziativa assunta di concerto con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, per la convocazione - entro la metà del mese di febbraio - di una riunione dei Capigruppo delle due Commissioni. In quella sede, si potrebbe innanzitutto compiere una ricognizione delle riforme costituzionali o dei disegni di legge attinenti alle funzioni del Parlamento il cui *iter* è da avviare o concludere. A poco più di un anno dalla fine della legislatura, infatti, è fondamentale un efficace coordinamento tra i due rami del Parlamento, anche attraverso sessioni parlamentari nelle quali si discutano provvedimenti puntali ma con una visione organica. In questo modo, si potrebbe determinare un impulso parlamentare autonomo su alcuni temi specifici, eccetto che per la legge elettorale, su cui invece incide più che altro la volontà dei gruppi dirigenti dei partiti.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'iniziativa, richiamando il proprio disegno di legge costituzionale n. [2095](#).

La seduta termina alle ore 13,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2488](#)

G/2488/1/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame diminuisce la validità delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 in seguito a vaccinazione anti Sars-Cov 2 da nove a sei mesi;

il 21 dicembre la Commissione Europea ha adottato norme relative al certificato COVID digitale dell'UE, che stabiliscono un periodo di accettazione vincolante di 9 mesi (precisamente 270 giorni) dei certificati di vaccinazione, al fine di uniformare le regole sui certificati a livello europeo;

sul sito della Commissione si legge che "il certificato COVID digitale dell'UE è accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuisce a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato. In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè

astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica";

risultano poco chiare le conseguenze pratiche che deriveranno dalla differenza temporale di validità del certificato rilasciato in Italia e in altri Paesi europei e, quindi, quali attività saranno consentite ai cittadini europei che si rechino in Italia con un certificato verde Covid-19 rilasciato, nel proprio Paese di origine, da più di sei mesi ma da meno di nove;

è fondamentale affrontare con chiarezza e serietà questa problematica per non rischiare che diventi un disincentivo a viaggiare nel nostro Paese, in cui il settore turistico genera direttamente più del 5% del PIL nazionale (il 13% considerando anche il PIL generato indirettamente) e rappresenta oltre il 6% degli occupati;

per rilanciare l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, sarebbe importante puntare anche sul sistema fieristico, nel quale l'Italia è la quarta nazione al mondo dopo Cina, USA e Germania per vastità e articolazione, richiedendo ai visitatori che vengono nel nostro Paese per partecipare alle fiere l'esibizione di un certificato verde rilasciato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 52 del 2021 che gli consenta di partecipare alle attività direttamente e indirettamente connesse all'evento fieristico;

Impegna il governo:

ad adottare specifiche misure in riferimento alle certificazioni verdi Covid-19 volte ad agevolare l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese di turisti stranieri, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle misure anti contagio necessarie a garantire la sicurezza di tutti.

G/2488/2/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

considerato che:

sono stati resi noti numerosi episodi in cui, pur in presenza di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione verde e in assenza delle circostanze che ne comportano la revoca o la scadenza, i controlli rilevavano la mancata validità dei medesimi sottoponendone i titolari a gravi disagi e difficili trafale burocratiche per riattivare il lasciapassare, non sempre coronate da successo;

impegna il Governo

ad istituire un centro di intervento accessibile sia per telefono sia attraverso la rete informatica che intervenga prontamente in tali circostanze;

a rifondere le vittime di tali disguidi dai danni conseguenti.

G/2488/3/1

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

le mascherine Ffp2 sono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) certificati ai sensi di uno standard europeo - l'EN 149:2019 + A1:2009 - concepito per i lavoratori, dunque per adulti con specifiche capacità respiratorie;

non esistono, dunque, delle vere e proprie "Ffp2 per bambini" ma solo modelli in taglia small per chi ha un viso più piccolo;

il Comitato tecnico scientifico, con il verbale numero 10 del 21 aprile 2021, ha espresso parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi Ffp2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo;

alcuni ricercatori lo scorso giugno hanno pubblicato sulla rivista *Jama Pediatrics* uno studio che metteva in evidenza gli effetti negativi dell'uso delle mascherine per i bambini in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi, sostenendo che simili quantità di questo gas esponano i bambini al rischio di ipercapnia: comportando un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza. L'articolo ha fatto molto discutere, e diversi esponenti della comunità scientifica hanno sollevato forti critiche nei confronti del metodo utilizzato per la ricerca, e a seguito di tali osservazioni il lavoro è stato ritirato. Seppur lo studio ha evidenziato delle carenze dal punto di vista del metodo, il problema in ordine ai rischi per la popolazione pediatrica non è del tutto superato;

rimane, certamente, il problema in ordine alla definizione di uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine pensate per proteggere le persone dal SARS-CoV-2 che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori;

Impegna il governo:

a valutare l'opportunità di effettuare un preciso studio sugli effetti dell'utilizzo delle mascherine Ffp2, concepite sui lavoratori, sulla popolazione pediatrica, al fine accertare che non abbiano reali impatti negativi, considerato il loro attuale utilizzo anche per attività particolarmente prolungate, contribuendo a definire, inoltre, uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori.

G/2488/4/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 6, ha disposto il divieto di feste ed eventi di qualsiasi genere, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati, nel rispetto delle norme anti contagio, nel periodo delle feste natalizie;

dall'inizio della pandemia questo settore, che conta circa 3.000 locali è stato fortemente danneggiato, e non sono state previste le adeguate misure di ristoro a tutela dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in queste attività (si parla di circa 100.000 occupati);

il divieto di feste, di concerti e di tutti gli eventi sia al chiuso che all'aperto ha causato danni economici incredibili anche a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di spettacoli dal vivo e di intrattenimento che, in particolar modo nei giorni festivi di dicembre, e ancora di più dopo mesi di divieti e restrizioni, aveva programmato le proprie attività;

l'impossibilità di svolgere eventi anche all'aperto ha limitato drasticamente, inevitabilmente, di lavorare anche a tutte quelle attività che svolgono spettacoli viaggianti, con ulteriori perdite che si sono sommate a quelle dell'ultimo anno;

questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali

riaperture di altre attività;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, adeguate forme di ristoro per quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel settore degli eventi, dello spettacolo dal vivo e viaggiante, e per il comparto delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, tenendo conto di quante imprese e lavoratori coinvolti in questa grande e variegata filiera, hanno subito e continuano a subire danni a causa delle rigide restrizioni imposte per arginare i contagi da Covid-19.

G/2488/5/1

[Pirro](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Vanin](#), [Dell'Olio](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#)

Il Senato

in sede di conversione in legge del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

premessi che

l'articolo 7 reca "*Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice*". Il comma 1 prevede, in particolare, che a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;

il comma 2 dell'articolo 7, prevede, altresì, che l'accesso alle suddette strutture è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

impegna il Governo

a divulgare con specifica circolare del Ministero della salute, le modalità di accesso dei visitatori stabilite dal decreto a cui le direzioni sanitarie delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* devono strettamente attenersi, in modo da consentire un'uniforme applicazione delle disposizioni sull'intero territorio nazionale, senza alcuna disparità per gli utenti.

G/2488/6/1

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (AS 2488)

premessi che

l'articolo 7 del decreto-legge disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022;

più nel dettaglio, secondo la norma, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti del c.d. green pass rafforzato (rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19) è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

considerato che

nel corso della pandemia molti direttori delle predette strutture hanno completamente

precluso l'accesso alle stesse per evitare responsabilità connesse all'eventuale diffusione del virus;
in molti casi tali chiusure sono state dettate dalla volontà di sottrarsi al controllo da parte dei familiari degli ospiti sulla qualità delle cure, la dotazione di personale, la pulizia degli ambienti;

come evidenziato nel Report "Abbandonati - Violazione del diritto alla vita, alla salute e alla non discriminazione delle persone anziane nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali durante la pandemia in Italia" di Amnesty International Italia, le limitazioni imposte all'accesso alle strutture, alle residenze assistenziali di malati cronici non autosufficienti hanno causato un ulteriore deterioramento delle loro capacità cognitive e hanno costituito una violazione del diritto alla salute;

a seguito della diffusione della variante Omicron si stanno verificando ulteriori casi di chiusure delle strutture in questione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative in relazione alle chiusure e limitazioni dell'accesso alle strutture di cui sopra contemperando l'esigenza di protezione degli ospiti con l'altrettanto rilevante esigenza di beneficiare della vicinanza dei parenti, precludendo chiusure e limitazioni ingiustificate;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative dirette ad introdurre una disciplina del ruolo di vigilanza dei familiari, che costituiscono la prima interfaccia con i malati, persone con disabilità, delle quali conoscono esigenze e bisogni, nonché consolidate pratiche terapeutiche di controllo clinico, e costituiscono il primo presidio contro i maltrattamenti nei confronti di persone non autosufficienti ricoverate.

G/2488/7/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo:

ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

G/2488/8/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

G/2488/9/1

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'esecuzione dei test antigenici

a causa della grandissima diffusione della variante Omicron, la positività è una condizione che riguarda inconsapevolmente sempre più persone. Tanti, infatti, sono gli asintomatici o coloro che presentano sintomi talmente leggeri da non accorgersi di aver contratto il virus;

a meno che non si effettui casualmente un test, può succedere di ricevere il vaccino (in questa fase, soprattutto il booster) mentre si ha un'infezione in corso;

gli interrogativi in ordine al fatto se sia pericoloso o meno ricevere la terza dose mentre si è positivi al Covid o al fatto che l'infezione possa interferire con l'azione del vaccino dilagano;

seppure una parte degli esperti afferma che il verificarsi di tale fattispecie non comporti particolari rischi, si ritiene necessario prendere in considerazione le caratteristiche individuali riferite ai singoli casi che possono fare la differenza nella risposta dell'organismo al Sars-CoV-2 e alla contestuale effettuazione del vaccino;

la presenza di soggetti positivi presso gli hub, potrebbe, tra l'altro, essere fonte di pericolo per le altre persone presenti, sia sanitari che cittadini recatesi per ricevere il vaccino;

per determinati soggetti che hanno contratto il virus, il vaccino potrebbe aggiungere poca stimolazione antigenica rispetto a quella fornita naturalmente all'organismo dall'infezione, rivelandosi, dunque, sostanzialmente inutile.

impegna il Governo:

ad estendere l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, già prevista per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19, a tutti i cittadini, prima che si sottopongano alla somministrazione della dose di vaccino.

G/2488/10/1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

il Governo sta mettendo in atto misure di contenimento del contagio nelle scuole, differenziate a seconda dell'età degli studenti, del grado di scuola frequentato, del numero di positivi in una classe, del numero di vaccinati presenti;

queste molteplici previsioni stanno creando molta confusione fra le famiglie, che sono disorientate nella gestione dell'emergenza e nell'organizzazione generale delle proprie attività;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una semplificazione delle procedure relative alla gestione di casi positivi nelle scuole.

G/2488/11/1

[Malan](#), [La Russa](#)

Premesso che il Decreto del ministro della Salute del 12 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre stabilisce un incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto

esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero e' transitato in terapia intensiva;

impegna il Governo:

a verificare se tale incremento resta giustificato rispetto ad altre prestazioni da un effettivo aumento delle spese richieste e se ha generato una tendenza a ricoverare in maniera superiore al necessario;

a rimodulare tali importi, ove si rilevassero eccessivi, a beneficio eventualmente di alte prestazioni che sono state ritardate a causa dell'emergenza.

G/2488/12/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo:

a garantire a coloro che lo richiedano la possibilità di scegliere il vaccino contro il COVID-19 tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, ed a provvedere all'acquisto.

G/2488/13/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

impegna il Governo:

a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

G/2488/14/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

premessi che:

dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

impegna il Governo

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

G/2488/15/1

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Bressa](#), [Unterberger](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2488 «Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

premessi che:

la situazione attuale, con la Valle d'Aosta unica "zona arancione" sul territorio nazionale, è frutto di una distorsione legata ai piccoli numeri della nostra realtà;

con i 33 posti disponibili in terapia intensiva, ciascun caso di ricovero porta a un incremento del 3% dell'occupazione totale;

si tratta di un'evidente distorsione, che con le norme in vigore può avere conseguenze gravissime per tutto il sistema regionale,

considerato che:

proprio la scorsa settimana, un singolo ricovero non-covid (persona ospedalizzata per politrauma, poi rivelatasi positiva al Covid-19) ha fatto passare la percentuale di occupazione delle terapie intensive dal 18% al 21%, portando alla zona arancione il territorio regionale;

attualmente, il sistema sanitario valdostano offre il più alto numero di posti in terapia intensiva rispetto alla popolazione;

i dati Agenas evidenziano come i letti già disponibili siano 26,6 ogni 100.000 abitanti, rispetto a una media nazionale di 16,3.

un incremento di 4 casi può portare la Valle d'Aosta dalla zona gialla (6 ricoveri, pari al 18%) alla zona rossa (10 ricoveri, pari al 30,1%);

anche eventi accidentali o puntuali porterebbero a ingiustificati cambiamenti di scenario, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico,

considerando, inoltre che:

consentendo quindi che nelle regole di conteggio dell'occupazione dei reparti venga inserito un margine di tolleranza pari a un piccolo numero di ricoveri, in modo da evitare che distorsioni statistiche abbiano conseguenze sostanziali nella valutazione;

questo non porterebbe alcuna variazione sostanziale per i calcoli delle realtà maggiori, ma consentirebbe di rendere la norma adeguata anche contesti di piccole dimensioni come quello della Valle d'Aosta,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire un calcolo con un margine di almeno 5 ricoveri per la terapia intensiva e di 20 per l'area medica che possano essere esclusi dai calcoli per l'occupazione nelle piccole realtà come la Regione Valle d'Aosta.

G/2488/16/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

considerata la proliferazione di norme varate dal Governo in varie forme in relazione all'epidemia da COVID-19, le quali, ove sottoposte al Parlamento, vedono la discussione ridotta a uno solo dei rami del Parlamento e compressa in vari modi anche in esso;

rilevato che le interrogazioni sul medesimo argomento, salvo rarissimi casi, non trovano risposta, in violazione dei regolamenti parlamentari e in particolare degli articoli 148, 152 e 153 del Regolamento del Senato

impegna il Governo

a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 marzo 2022 e comunque prima del varo di ulteriori misure.

Art. 1

1.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

1.6

[Granato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».

1.7

[Giarrusso](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2022».

1.8

[Granato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, termine rispetto al quale non possono essere stabilite proroghe ulteriori da parte di leggi o altri atti aventi forza di legge».

1.9

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 2.

1.10

[Rojc](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «in via ordinaria».

1.11

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza della proroga di cui al comma 1, il Commissario rende disponibili su internet, senza ritardo e comunque entro il termine del medesimo comma, tutte le spese effettuate con le relative modalità.».

1.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Entro il 15 marzo 2022, il Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 3 febbraio 2020, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, rende noti i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.».

1.0.1

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(App immuni)

1. Dal 31 marzo 2022 cessa la validità dell'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.».

Art. 2

2.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

2.5

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 2.

2.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31

marzo 2022"».

b) Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea è sostituito dal seguente: "*1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:*";

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o test, c.d. "green pass base": una delle certificazioni di cui al comma 2;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis);".

c) All'articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.".

d) All'articolo 4, abrogare il comma 3

e) Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

f) Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

Art. 5

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base", l'accesso ai

seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) concorsi pubblici;

c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;"

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19 da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base*";

Art. 5-bis

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)

1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Impiego certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)

1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;

o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo."

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole "*e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono soppresse;

1.2) al terzo periodo, "*l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e*" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole "*esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,*" sono soppresse;

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.";

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "*e 9-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "*9-bis e 9-bis.1*";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "*dell'articolo 9-bis*" sono inserite le seguenti: "*, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5*";

3) al quarto periodo, le parole "*e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato*".

Art. 5-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9-ter è abrogato;

b) all'articolo 9-ter.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.*";

1.2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "*Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.*";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.*"

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.*";

c) all'articolo 9-ter.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.*";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono*

la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "*3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.";*

Art.- 5-quater

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "*1. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";*

2) la lettera e-bis è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.";*

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "*al medesimo comma 1*" sono inserite le seguenti: "*e al comma 2-bis)*";

d) al comma 3-bis le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*";

e) al comma 4, le parole "*ai commi 1 e 3*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai commi 1, 2-bis e 3*".

Art. 5-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*" e le parole "*la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base*";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.";*

b) al comma 6, primo periodo, le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*".

Art. 5-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)

1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".

Art. 5-septies

(Modifiche alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato)

1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".

b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

c) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

Art. 5-octies

(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

b) al comma 2-sexies. le parole "Nelle zone bianche" sono sostituite dalle seguenti: "Su tutto il territorio nazionale".

g) All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "Nel medesimo periodo di cui al comma 1", con le seguenti: "Fino al 10 febbraio 2022".

h) Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7

(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1, è consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

1-ter. L'accesso ai locali di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma *1-bis*, è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-*bis*) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi *1-bis* e *1-ter*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

1-sexies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo."

i) Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

l) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18

(Disposizioni finali)

"1. Sono abrogati gli articoli 5 e 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3."

m) Dopo l'articolo 18 inserire i seguenti:

Art. 18-bis

(Disciplina sanzionatoria)

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del

decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 18-ter

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.

1-ter. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2."

Art. 3

3.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Giarrusso](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

3.4

[Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art 9

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute con le scadenze e per i soli fini previsti dall'Unione Europea.

2. In relazione al comma 1, il Governo dispone una campagna informativa per esortare alla prudenza e all'igiene in relazione alla pandemia da Covid-19." ».

3.5

[Malan, La Russa](#)

Alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute" e dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4.1. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione"».

3.6

[Malan, La Russa](#)

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La validità delle certificazioni è prolungata di tre mesi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico risultano capaci di attività neutralizzante».

3.7

[Malan, La Russa](#)

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera."».

3.8

[Granato](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio."».

3.0.1

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."».

Art. 4

4.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[Zaffini, Malan, La Russa](#)

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «anche nei luoghi all'aperto» inserire le seguenti: «in presenza di assembramenti che impediscono il rispetto delle norme di distanziamento sociale».

4.4

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «fino al 31 gennaio 2022».

4.5

[Saponara](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».

4.6

[Malan, La Russa](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o all'aperto» ovunque ricorrano.

4.7

[Faraone, Parente](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo » con le seguenti: « fino al 31 gennaio 2022».

4.8

[Cangini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo» con le seguenti: «fino al 20 febbraio 2022».

4.9

[Faraone, Parente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le Regioni, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, le Regioni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle licenze relative alle autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché con i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

4.0.1

[Vitali, Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento dei prezzi e interventi in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i

dispositivi di protezione individuale, è costituita una Commissione permanente, presenziata dal Ministro dello Sviluppo Economico, che prevede la partecipazione del Ministro della Salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presidi.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4.0.2

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse».

4.0.3

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in zona bianca, per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo che si svolgono all'aperto è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, che si svolgono all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale e per l'accesso è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

Art. 5

5.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Giarrusso](#)

Sopprimere l'articolo

5.3

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «al banco».

5.5

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c-bis)».

5.6

[Giarrusso](#)

Al comma 1, sostituire la parole: «lettere a), b) e c-bis)» con le seguenti: «lettere a), b), c) e c-bis)».

5.7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

5.8

[De Poli](#)

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.»

5.9

[Zaffini, Malan, La Russa](#)

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo *9-bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.»

5.10

[Rojc](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo *9-bis*, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, anche se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021.»

5.11

[Mallegni, Vitali, Fazzone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-ter. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

Art. 6

6.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano consentiti gli eventi dove i partecipanti restano seduti a distanza conforme alle indicazioni.».

6.4

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso a sagre e fiere locali è consentito anche ai soggetti possessori della certificazione verde COVID 19 comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».*

Art. 7

7.1

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

7.3

[Rojc](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

7.4

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.» con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c-bis)* dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solo unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.».*

7.5

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» con le seguenti: «e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

7.6

[Faraone, Parente](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per i soggetti di cui al comma 2, fino al 31 marzo 2022, è garantita l'esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al comma 2 attestano, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso strutture di cui al presente articolo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

7.7

[Parente, Faraone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.»

Conseguentemente, al titolo, le parole «e hospice» sono sostituite dalle seguenti: «, hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».

7.0.1

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accesso di visitatori nelle strutture ospedaliere)

1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici» sono sostituite dalle seguenti: «nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, nonché nei reparti delle strutture ospedaliere.».

7.0.2

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di raccolta di sangue)

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.».

7.0.3

[Guidolin](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla procedura semplificata per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio sanitari acquisiti all'estero).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio sanitarie private o accreditate impegnate nell'emergenza da COVID-19, anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Per accedere alla misura di cui al periodo precedente, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all'estero e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per coloro che provengono da paesi non comunitari."».

Art. 8

8.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Giarrusso](#)

Sopprimere l'articolo

8.3

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

8.5

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «c)».

8.6

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «d)».

8.7

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «f)».

8.8

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «g)».

8.9

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «h)».

8.10

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c-bis)».

8.11

[Giarrusso](#)

Al comma 1, dopo la parola «b)», aggiungere la seguente: «c)».

8.12

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 2.

8.13

[Mallegni, Fazzone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non si applicano alle attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio».

8.14

[Garnero Santanchè, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

8.15

[Granato](#)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

8.16

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 3.

8.17

[Malan](#), [La Russa](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cessano di avere efficacia dal 1° febbraio 2022.».

8.18

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Montevecchi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto per il collegamento delle regioni Sicilia e Sardegna con l'intero territorio nazionale, è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3-bis che si avvalgono delle navi aperte per i suddetti collegamenti marittimi a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l'accesso ai locali chiusi. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo, una mascherina FFP2.

3-quater. In merito a quanto disciplinato dai commi 3-bis e 3-ter, resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.».

8.19

[Mantovani](#), [Montevecchi](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Toninelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.».

8.20

[Mantovani](#), [Montevecchi](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Toninelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.»

8.21

[Mantovani](#), [Montevecchi](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Toninelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»

8.22

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per documentati motivi di urgenza sanitaria e idonea certificazione medica, per i malati gravi che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso e l'utilizzo, anche per il ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione, dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con la certificazione verde COVID 19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.»

8.23

[Malan](#), [La Russa](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 sono abrogati.»

8.24

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al suddetto articolo 4, comma 2, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche documentate," sono inserite le seguenti: "includere importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».

8.25

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al suddetto articolo 4, comma 5, dopo le parole: "o emolumento, comunque denominato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"».

8.26

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-*ter*, comma 2, dopo le parole: "per lo svolgimento", inserire le seguenti: "in presenza"».

8.27

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» sono inserite le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia.»».

8.28

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», sono inserite le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.»».

8.29

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 5 del suddetto articolo 4-ter, dopo le parole: "attività lavorativa", sono inserite le seguenti: "in presenza".»».

8.30

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attuazione degli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione l'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle persone in ferie, in assenza per malattia, in congedo per maternità.»».

8.31

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.»».

8.32

[Malan](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 non opera nei confronti di chiunque influenzi o tenti di influenzare la libera valutazione del medico competente nel decidere sul rilascio della esenzione dalla somministrazione del vaccino, con mezzi diversi dalla comunicazione di dati oggettivi."».

8.33

[Malan](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le norme di cui al comma 1 non trovano applicazione rispetto all'imposizione di protocolli terapeutici attraverso sanzioni disciplinari o la minaccia delle medesime nei confronti di coloro che non li hanno applicati. Ove le autorità giudiziarie rilevino comportamenti quali quelli descritti gli organi competenti annullano ogni relativo provvedimento disciplinare e i responsabili provvedono a proprie spese al ristoro dei danni subiti da chi ne è stato oggetto."».

8.34

[Drago](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina, per i soli residenti in Sicilia e di quelli che collegano la Sardegna con l'Italia continentale per i soli residenti in Sardegna."».

8.35

[La Pietra](#), [Drago](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1, lettera *e-ter* dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti che collegano una piccola isola con altre parti del territorio della stessa regione, per i soli residente in quell'isola.».

8.36

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 5.

8.37

[Malan](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, è soppresso."

8.38

[Malan](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soccorso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.».

8.39

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 6.

8.40

[Granato](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui dagli articoli 9-*bis* a 9-*novies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione."

8.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riconoscimento della Certificazione verde Covid-19 booster

a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2)

1. A coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2 è riconosciuta la certificazione verde Covid-19 *booster* digitale.».

8.0.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 o in seguito a vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».

8.0.3

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».

8.0.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, all'articolo 3-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.».

1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

1-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.».

8.0.5

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un fondo per la campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

1. Analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29

ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.6

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-nonies .

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

8.0.7

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Eventi avversi)

1. Dopo l'articolo 9-nonies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è inserito il seguente:

"Art. 9-decies.

1. Nei casi in cui insorgano eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione il lavoratore non è soggetto alle decurtazioni previste dalle disposizioni vigenti per le giornate di malattia ordinaria."

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro, finalizzato alla copertura delle spese per l'insorgere di eventi avversi derivanti dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.8

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni raccomandate mediante specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute individuale e collettiva."».

8.0.9

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso ad alberghi e strutture ricettive)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per documentati motivi di urgenza sanitaria e mediante idonea certificazione medica, per i malati gravi ed i relativi eventuali accompagnatori, che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso ad alberghi e altre strutture ricettive anche con la certificazione verde COVID 19 comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

8.0.10

[Cucca](#), [Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impiego in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre del 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."».

8.0.11

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Informazione sulla mortalità generale)

1. Entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».

8.0.12

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assegno alimentare)

1. Nei casi in cui la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti a qualunque titoli obbligati alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge, resta ferma l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 10 gennaio 1957, n. 3, riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

Art. 9

9.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Al fine di garantire, fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, la somministrazione a prezzo calmierato di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui al comma 1-*bis* ovvero nelle strutture sanitarie di cui al comma 1-*ter*, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 7,42 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa."».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 25,42 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 28,42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".

9.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Presso lo stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di erogare contributi in favore dei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.3

[Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Ricciardi](#), [Montevecchi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 10

10.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Castellone](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale finalizzati a:

- a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- b) provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e modalità operative per l'incentivazione alla vaccinazione».

10.3

[Zaffini](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:

- individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».

10.0.1

[Castellone](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

[Castellone](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità, si avvale altresì dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.0.3

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

Art. 12

12.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

12.0.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis .

1. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «per la stagione 2021/2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023."».

12.0.2

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Somministrazione di vaccini antinfluenzali, per i soggetti di età non inferiore a 18 anni, da parte di farmacisti formati con il corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità)

«1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."».

12.0.3

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti)

1. Al comma 1 dell'articolo 19-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole "nell'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "e nell'anno 2022"».

Art. 13

13.1

[Giarrusso](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4 -bis. La sospensione delle attività lavorative svolte dal personale scolastico di ogni ordine e grado, non incide sulla retribuzione, la cui corresponsione non deve essere condizionata dall'utilizzo di ferie, permessi, né da alcuna forma di recupero.».

13.0.1

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

1. Al fine di consentire l'effettività e l'efficacia delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ai comuni è riconosciuto un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.2

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

1. All'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-*bis*), è inserita la seguente: "f-*ter*) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;"».

13.0.3

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

13.0.4

[Castellone](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Tecnostuttura di cui all' articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare il Ministero dell'università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, e rafforzare strutturalmente, anche alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostuttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; cura altresì, le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione di cui al comma 1 è membro di diritto dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.143.391,73 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne sono individuati i compiti e l'articolazione degli Uffici.».

Art. 14

14.0.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

14.0.2

[Giarrusso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 -bis.

(Proroga utilizzo procedura semplificata di comunicazione dello smart working)

1. Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello *smart working* di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2022.».

14.0.3

[Saccone](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da Covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la

sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

7. L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

8. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale.»

14.0.4

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale ATA durante l'emergenza sanitaria)

1. Allo scopo di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita nell'eccezionalità delle emergenze pandemiche, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli enti del Servizio sanitario nazionale riservano i posti disponibili messi a concorso, nella misura massima del 50 per cento, al personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che alla data del 30 giugno 2022 abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1, nelle procedure concorsuali espletate per titoli e per titoli ed esami, indette dalle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, espletate per titoli, per titoli di esami, è riconosciuta l'esperienza nell'emergenza pandemica assegnandogli un punteggio non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato per il servizio prestato nella P.A. per il medesimo profilo.».

14.0.5

[Faraone](#), [Parente](#), [Magorno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Al comma 1, dell'art. 3-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola: "quattro" è sostituita dallaseguente: "otto".».

14.0.6

[Mautone](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi

sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 15

15.1

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".».

Consequentemente all'articolo 16, comma 1, Allegato A, sopprimere la riga n. 17

15.0.1

[Vitali](#), [Mallegni](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sistema di monitoraggio sulle prestazioni di malattia)

1. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro 60 giorni dalla sua adozione.

3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), dopo la parola: "ispettive" sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a

prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti";

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

"f-*ter*) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi";

c) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: "e), f) e f-*bis*)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f), f-*bis*) e f-*ter*)".».

Art. 16

16.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Margiotta](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Mallegni](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.4

[Faraone](#), [Parente](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.5

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, vengono accertati eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, destinati prioritariamente, nella misura individuata dal medesimo decreto, alle esigenze del Dipartimento della Pubblica sicurezza, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, anche al fine di fronteggiare gli ulteriori compiti e sostenere i maggiori oneri connessi all'epidemia Covid 19. La restante parte di quanto accertato confluisce nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77."».

16.6

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è

sostituito con il seguente: "Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio relativo all'anno 2021 possono essere utilizzate nell'anno 2022 per le finalità di cui al presente comma."».

16.7

[Stefano](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: " Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2021 e 2022".».

16.8

[Boldrini](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133,» e aggiungere, in fine, le seguenti :«e di 10 milioni per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

16.9

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti « nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021».

16.10

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente :

«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

16.11

[Vitali](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico

Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

16.12

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

16.13

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

16.14

[Vitali](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

16.15

[Faraone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.»

16.16

[Garruti](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Dell'Olio](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Considerato l'andamento pandemico e la necessità di assumere ogni iniziativa utile per fronteggiare i rischi di contagio, fino al termine dello stato di emergenza il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, è possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.»

16.17

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, si potrà derogare alla stipula dei contratti individuali.»

16.18

[Parente](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dell'emergenza, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.»

16.19

[De Lucia](#), [Perilli](#), [Montevecchi](#), [Dell'Olio](#), [Mantovani](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

Consequentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché proroga di termini per adempimenti dilatati a causa dello stato di emergenza da COVID -19»

16.20

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

16.21

[Aimi](#), [Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021»; sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»;

b) al comma 7-bis, le parole «Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021»; sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande»;

d) al comma 7-bis, quinto periodo dopo le parole: «pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e a 45 milioni di euro per l'anno 2022".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 16-bis

(Misure urgenti per fronteggiare i disagi psicologici conseguenti alla pandemia Covid-19)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo le parole: "benessere e la persona" sono inserite le seguenti: ", tramite l'erogazione, fino all'esaurimento delle relative risorse, di buoni per sostenere" e la parola: ", favorendo" è soppressa;

b) il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "6-ter. I buoni di cui al comma 6-bis non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2022, sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda e di erogazione di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato."».

16.0.2

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proroga in materia di Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'art. 33, commi 2-bis e 2-ter,

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza ulteriore finanziamento della borsa di studio. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.».

16.0.3

[Stefano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In relazione al protrarsi dello stato di emergenza, i termini di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 17

17.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".

01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

01-quater. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

01-quinquies. Agni oneri derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".

01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

01-quater. Agni oneri derivanti dal comma 01-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

b) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» *con le seguenti:* «fino al 31 marzo 2022»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) al comma 2 sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» *con le seguenti:* «fino al 31 marzo 2022»;

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

3-ter. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite

dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 marzo 2022 per i soli lavoratori dipendenti del settore privato.

01-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

01-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

01-*quater*. Agni oneri derivanti dal comma 01-*ter*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.5

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Sono altresì prorogate le disposizioni di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 marzo 2022.»

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 109,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 76,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 32,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

17.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2-*bis*» *con le seguenti:* «commi 2 e

2-bis» e le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al richiamato articolo 26, comma 2, così come modificato dal presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.»;

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «69,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022» e aggiungere in fine le seguenti parole: «laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, è prevista l'assenza dal servizio. Il relativo periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è indennizzato dall'INPS anche in deroga ai limiti temporali ordinari, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 110 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "comma 2-bis" con le seguenti: "comma 2 e comma 2-bis";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sostituzione del personale" inserire le seguenti: «, anche ».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «la spesa, nel limite massimo, di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022».

17.8

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «76,7 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «219,5 milioni di euro per l'anno 2022».

17.9

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis».

17.10

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».*

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.11

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti «e comunque non oltre il 31 marzo 2022»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «76,7 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2022».*

17.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 2-bis sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-quinquies. Agni oneri derivanti dal comma *2-quater*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.13

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico" e le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";

b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.14

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico";

b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.15

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";

b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.16

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «*3-bis.* All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 215, al secondo periodo

dopo le parole: "a prescindere dall'età del figlio" sono inserite le seguenti: "e dal requisito della convivenza,".».

17.17

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4-quater.

4-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

17.18

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;

c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196».

17.19

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.0.1

[Pagano](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.3

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

17.0.4

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.5

[Garruti](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Dell'Olio](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comparto.».

17.0.6

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessori. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporta."

17.0.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle giornate immediatamente successive alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, dovuta al verificarsi di eventi avversi purché questi siano certificati dai competenti organi medico-legali o da struttura sanitaria pubblica, che ne attestino la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale contro COVID-19, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporta.»

17.0.8

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

c) il comma 3 è soppresso.»

17.0.9

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88 in materia di formazione da parte dell'Inps)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni "Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali", "Assistenza Magistrale" e "Assistenza Ipost", nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento.».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.»

17.0.10

[Castellone](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c). A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle Università.

2. Analogamente, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle Università.

3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.»

17.0.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

1. Al fine di garantire l'attuazione della delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la

Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la dotazione organica dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia, e ad indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 665.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

3. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 5, la lettera g) è abrogata;
- b) all'articolo 2, comma 2, la lettera g) è abrogata.».

17.0.12

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

1. Si dispone il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art.5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

17.0.13

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.».

Art. 18

18.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

18.0.1

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»

18.0.2

[Roje](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393 NT 2](#)

Art. 1

1.1

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 583 è sostituito dal seguente: «583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti

delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».*

1.0.1

[Vanin](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Copertura assicurativa e del patrocinio legale per gli amministratori locali)

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i sindaci, gli assessori e i consiglieri delegati in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile, a valere per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. La ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente avviene con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.0.2

[De Carlo](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.».

Art. 2

2.1

[Pagano](#)

All'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al

mese" e le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore".

1-ter. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

2.2

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

All'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore".

1-ter. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

2.3

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 72 ore»;

b) dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

Art. 3

3.1

[Garavini](#), [Cucca](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione" con le seguenti: "Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione";

b) al comma 2 sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

Conseguentemente:

- sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dei sindaci e degli amministratori locali";

- all'articolo 4, sostituire le parole «36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «46 milioni di euro nell'anno 2023 e 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

3.2

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai 35 anni e»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pari a 24 milioni di euro nell'anno 2022, 36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «pari a 27 milioni di euro nell'anno 2022, 41 milioni di euro nell'anno 2023 e 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

3.3

[Pagano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione» con le seguenti: «Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali"

3.4

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione» con le seguenti: «Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali"

3.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione

previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: "giovani", con le seguenti: "sindaci e degli amministratori locali"

3.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis

(Contribuzione aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Südtirol)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

3.0.2

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

" Art. 33- bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;
- c) i tempi di realizzazione delle forme associative;
- d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse."

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

3.0.3

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse."

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».

3.0.4

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti" sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'art. 54, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4 ter. "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge";

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.5

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione

amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2 le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti." sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'art. 54, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.6

[Vitali, Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3- bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.7

[Garavini, Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.8

[Garavini, Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana.";

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.9

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-*bis*. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.10

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-*bis*)";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-*bis*) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica."».

3.0.11

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-*bis*)";

b) l'articolo 62 è abrogato.».

3.0.12

[Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

3.0.13

[Garavini, Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
353ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi lunedì 30 maggio, la seguente lettera:

«Signor Ministro,

desidero sottoporLe, a nome mio personale e della Commissione che ho l'onore di presiedere, affinché se ne possa fare interprete presso l'intero Governo, una situazione che sta determinando seri e ripetuti rallentamenti nell'iter legislativo, fino all'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti sui quali, peraltro, è stato spesso raggiunto un accordo politico nel merito.

Mi riferisco alla mancata espressione, da parte della Commissione bilancio, del parere su disegni di legge ed emendamenti ad essi riferiti, anche laddove i termini regolamentari siano ampiamente spirati. È noto a tutti, infatti, come la 5ª Commissione assuma di norma le proprie determinazioni acquisito l'orientamento del rappresentante del Governo, il quale, a sua volta, si basa sugli elementi forniti dai Dicasteri competenti e, laddove reputato necessario o richiesto dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, su di una relazione tecnica verificata.

Sarebbe perciò riduttivo e fuorviante ascrivere alla Commissione bilancio la responsabilità per la mancata espressione di un parere che, nella più parte dei casi, è dovuta alla carenza di elementi di fonte governativa.

Per rendere la questione in termini concreti riporto alcuni dei disegni di legge che si trovano in questa situazione di stallo:

- **1359** (Istituzione Giornata memoria vittime amianto), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo e il 28 febbraio 2022 su emendamenti.
- **1650** (Imprese sociali di comunità), sede redigente: il parere è stato richiesto il 20 maggio 2021 sul testo, il 3 marzo 2022 su emendamenti e il 29 marzo 2022 su emendamenti del relatore.

- **1785** (Equilibrio di genere cariche pubbliche), sede referente: il parere è stato richiesto il 5 marzo 2021 sul testo, il 7 marzo 2022 su NT ed emendamenti, il 12 marzo 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 19 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo.
- **2185** (Modifiche disciplina Corte dei conti), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo, il 4 maggio 2022 su di un Nuovo testo e il 10 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo (il 21 giugno 2022 è stato poi richiesto il parere su riformulazioni di emendamenti).
- **2229** (Spese minori in comunità), sede referente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 19 maggio 2022 sull'unico emendamento presentato.
- **2495** (Rappresentanza di interessi), sede redigente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 1° giugno 2022 sugli emendamenti.
- **2310 e connessi** (Indennità funzione sindaci): il parere è stato richiesto il 19 gennaio 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 1° febbraio 2022 (su emendamenti al NT2).

Per i disegni di legge in sede redigente, come è noto, la mancata espressione del parere è ostativa all'approvazione degli emendamenti e al voto degli articoli, salva la rimessione all'Assemblea.

Ai sensi del Regolamento, sarebbe invece astrattamente possibile, per i disegni di legge in sede referente, procedere alla votazione degli emendamenti e del mandato al relatore anche senza il previo parere della Commissione bilancio, una volta scaduti i termini. Ciò tuttavia non sarebbe conforme alla prassi, peraltro da tempo codificata nella circolare sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, ma soprattutto non sarebbe risolutivo. Porterebbe infatti ad una accelerazione solo apparente, poiché l'assenza degli elementi necessari precluderebbe poi l'espressione del parere della 5a Commissione all'Assemblea e perciò l'approvazione del testo in quella sede. In altri termini, il problema verrebbe solo trasferito in altra sede.

Come si vede, per i disegni di legge elencati sopra, in molti casi si è proceduto alla redazione di nuovi testi, frutto di accordi tra i Gruppi, di norma in sede di comitato ristretto. Questi testi sono stati sottoposti alla Commissione bilancio per consentire l'espressione del parere non già su di un articolato politicamente non più attuale e su tutte le proposte emendative ad esso riferite, ma direttamente sul possibile punto di caduta: anche in questo caso, tuttavia, non si è assistito ad alcuna accelerazione. Le chiedo pertanto di voler rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze e ai titolari dei Dicasteri interessati lo stato di sostanziale paralisi del procedimento legislativo con riferimento ai disegni di legge elencati, affinché adottino tutte le misure atte a consentire alla 1a Commissione di esercitare, per quanto di propria competenza, le funzioni che la Costituzione attribuisce al Parlamento. Certo che quanto rappresentato troverà la dovuta considerazione, Le invio i miei più cordiali saluti».

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, ritenendo ormai inaccettabile la situazione di impasse determinatasi nei lavori della Commissione a causa della mancanza dei pareri. Ritiene opportuno fissare un termine entro il quale valutare la possibilità di assumere eventuali ulteriori iniziative, in caso di assenza di un riscontro da parte del Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ringrazia il Presidente per la sua iniziativa, che ritiene apprezzabile e condivisibile, a tutela delle prerogative parlamentari nei confronti del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre di aver inviato al Ministro dell'interno, come convenuto nel medesimo Ufficio di Presidenza, la seguente lettera:

«Signor Ministro,

come è noto, la Commissione che ho l'onore di presiedere e a nome della quale Le scrivo, a partire da settembre 2021 ha discusso congiuntamente alcuni disegni di legge, dei quali sono relatore (2310 e connessi - Indennità funzione sindaci), volti a valorizzare le sempre crescenti funzioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali attraverso un incremento - dopo oltre vent'anni - delle relative indennità, parametrandole a scalare al trattamento dei presidenti di Regione.

Un Comitato ristretto istituito per l'occasione aveva poi predisposto un testo unificato, con i temi che avevano incontrato il consenso unanime dei Gruppi: adottato dalla Commissione il 13 ottobre 2021 come base per il seguito della discussione, il suo contenuto è stato recepito in buona parte nell'articolo 175 del disegno di legge di bilancio 2022 presentato dal Governo, divenuto poi, a seguito dell'approvazione parlamentare con voto di fiducia, i commi da 583 a 586 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

In sede di esame della legge di bilancio presso il Senato, i rappresentanti dei Gruppi nella 1a Commissione avevano presentato alcune proposte emendative, poi raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3) per includere alcune norme particolarmente rilevanti escluse dal testo governativo. Tali proposte non hanno però ottenuto, per asserite ragioni di copertura, il parere favorevole dell'Esecutivo. Successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la Commissione ha ritenuto di proseguire senza indugio la discussione dei disegni di legge in questione, limitatamente alle proposte emendative citate, che sono quindi state riversate in un nuovo testo unificato (NT2), adottato per il seguito della discussione il 19 gennaio 2022.

Volendo richiamare brevemente i contenuti del testo, che in ogni caso si allega, l'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022, aumentando l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti dal 16 al 20 per cento del parametro adottato e, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, dal 22 al 23 per cento. Consente inoltre - ciò che peraltro già sta avvenendo - ai Comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, fa venir meno, dal 2022, la riduzione del 10 per cento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese. L'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla gestione separata istituita presso l'Inps.

L'articolo 4 reca infine la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente.

La Commissione bilancio, cui il testo è stato sottoposto per il prescritto parere, in data 8 febbraio 2022 ha deliberato di chiedere formalmente, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, una relazione tecnica al Governo al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. La relazione tecnica, a tutt'oggi, però, non è pervenuta.

Come emerso nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali, era senz'altro opportuno attendere la prima fase di applicazione delle norme della legge di bilancio 2022 per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri. Sebbene il disegno di legge quantifichi gli oneri aggiuntivi, la spesa potrebbe infatti rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista: in particolare, questa non tiene conto né della decurtazione dell'indennità per gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l'aspettativa, né della circostanza per cui, in diversi Comuni, i componenti della giunta potrebbero essere in numero inferiore rispetto al massimo consentito dalla legge.

Oggi, tuttavia, a sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovrebbero essere disponibili dati sufficientemente ampi e consolidati per capire se e in quale misura sia necessario prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziato, che potrebbero anche rivelarsi sufficienti.

Le chiedo pertanto di mettere a disposizione della Commissione, attraverso i competenti Uffici del Suo Dicastero, tutti i dati disponibili sulla concreta applicazione, da parte degli enti locali, delle norme della legge di bilancio 2022 in materia di indennità degli amministratori locali.

RingraziandoLa per la collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti.»

IN SEDE REFERENTE

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Il testo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli contenenti misure che hanno già in gran parte esplicitato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 12 giugno. Si segnalano tuttavia alcune disposizioni riferite alle prossime elezioni politiche e anche alcune modifiche a regime sul voto degli italiani all'estero.

L'articolo 1 dispone - limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 - che l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Reca inoltre una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022. Dispone una

deroga, anche per le elezioni amministrative 2022, all'articolo 71, comma 10 del TUEL, riducendo dal 50 al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali Comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Infine, rinvia dal 2022 al 2023 la sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, di modalità di espressione del voto in via digitale, che sarà peraltro limitata - come precisato da un intervento emendativo della Camera - alle elezioni politiche. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, esclusivamente per le prossime elezioni della Camera e del Senato, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applichi anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

- siano costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in Gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);
- abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera, o alle ultime elezioni europee in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

L'articolo 7 apporta modifiche permanenti alla legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione - presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - di altrettanti uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Ciascun ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello e sarà competente per lo spoglio dei voti provenienti da alcune ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che prevede l'istituzione di un apposito organo - l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero - presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero - per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero - proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Conseguentemente, è modificato anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, recante il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001.

L'articolo 7 interviene anche sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) sottolinea che lo svolgimento del dibattito risulta tardivo, considerato che persino la prima lettura alla Camera è avvenuta dopo le votazioni del 12 giugno per il primo turno delle amministrative e i *referendum*.

Ritiene che la scelta di svolgere le elezioni in un solo giorno, diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, abbia influito negativamente sull'affluenza alle urne.

Critica altresì l'inserimento in prima lettura dell'articolo 6-*bis*, che pur riferendosi alle elezioni non risulta omogeneo con il titolo del provvedimento. In realtà, a suo avviso, sarebbe condivisibile una valutazione delle inammissibilità delle proposte di modifica secondo criteri meno rigorosi, anche per consentire una più ampia emendabilità dei provvedimenti del Governo, considerato che ormai l'attività legislativa viene esplicata quasi esclusivamente in questo modo.

Rileva, tuttavia, che sarebbe opportuno applicare gli stessi criteri in modo costante e uniforme e non a seconda della convenienza per il Governo.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) sottolinea positivamente le disposizioni riguardanti l'accorpamento delle elezioni amministrative e dei *referendum*, nonché l'implementazione di un Fondo per il voto elettronico. È invece criticabile, a suo avviso, la decisione di rinviare la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Bisognerebbe infatti adottare tutte quelle misure utili a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio, come per gli italiani residenti all'estero o fuori sede.

Ricorda che tale argomento è efficacemente affrontato nel Libro bianco illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale - nel corso dell'informativa in Commissione del 12 maggio - aveva annunciato un provvedimento del Governo per agevolare la partecipazione al voto.

Ritiene, tuttavia, che - in considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura - si dovrebbe fissare un termine decorso il quale, qualora il Governo non abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, il Parlamento dovrebbe farsi carico di intervenire per contrastare un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni preoccupanti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il ministro D'Incà aveva preannunciato un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'adozione di misure volte al contrasto dell'astensionismo determinato da oggettive difficoltà di recarsi al seggio.

Concorda sulla opportunità, in caso di ritardo da parte del Governo, di individuare in un provvedimento d'iniziativa parlamentare alcune delle misure indicate nel Libro bianco da introdurre con più urgenza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, come primo punto all'ordine del giorno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14,30, in modo da poter procedere al voto nella seduta già convocata per le ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 359 (ant.) del 02/08/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2022
359ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 12,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta una lettera del Ministro dell'interno circa la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove norme sull'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci.

Ne dà quindi lettura: «Gentile Presidente, faccio riferimento alla Sua lettera del 22 giugno scorso, relativa ad alcuni disegni di legge concernenti l'indennità di funzione dei sindaci. Mi preme, innanzitutto, sottolineare che - condividendo pienamente le iniziative normative volte ad un maggiore riconoscimento economico alle sempre più gravose e complesse funzioni e responsabilità degli amministratori locali - mi sono impegnata personalmente, assumendo ogni iniziativa utile affinché tali istanze fossero recepite in sede di legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Tanto premesso, riguardo invece alle proposte emendative oggetto della Sua nota, non confluite nella legge di bilancio ma riversate in un nuovo testo unificato (AS 2310 - NT2), desidero informarLa che l'Ufficio legislativo del mio Dicastero ha inviato lo scorso 11 luglio al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta relazione tecnica, che ad ogni buon fine si allega in copia. La predisposizione di tale documento, a causa della complessità e della difficoltà di reperire alcuni dati, ha imposto un approfondimento tecnico particolarmente articolato.

Circa la richiesta da Lei formulata di verificare l'impatto finanziario delle norme relative all'incremento delle predette indennità (articolo 1, commi 583-585 della legge n. 234 del 2021) all'esito del primo semestre di applicazione delle stesse, giova rilevare che allo stato tale quantificazione non risulta praticabile, atteso l'ampio margine di variabilità delle scelte che i Comuni possono effettuare, modulando l'effettivo incremento di tali indennità anche in relazione alle concrete disponibilità di bilancio.

In ragione di ciò risulta impossibile quantificare, ad oggi, le risorse utilizzate e i conseguenti eventuali risparmi di spesa.

Più specificamente, atteso che i Comuni sono tenuti a riversare in un capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario in corso (articolo 1, comma 587), l'effettivo ammontare delle eventuali economie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato potrà essere accertato solo a conclusione del corrente anno».

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi giovedì 28 luglio, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore **MALAN** (FdI), la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore **MALAN** (FdI), la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 26, comma 13, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere la sottoposizione al parere delle competenti commissioni parlamentari dello schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, che regola l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2393
XVIII Legislatura

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

Titolo breve: *Indennità di funzione dei sindaci*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 508 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 512 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
 - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la

valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#))
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.
In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:
- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex ante allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano (n. 308)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ([n. 309](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
508ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 33 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, fa presente che reca misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19. In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, fa presente che vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. L'articolo 3, comma 2, novella l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di sostegno alle imprese in difficoltà. Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni

di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. Il comma 1 dell'articolo 7 osserva che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del fondo di integrazione salariale dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale. L'articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione dei Fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. L'incremento per l'anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. L'articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse. L'articolo 9, comma 1, reitera, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. L'articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente), elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Circa il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 13, fa presente che esso reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al

riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri. L'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circa il Titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, rileva che esso reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. In particolare, l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese c.d. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. L'articolo 16 dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. L'articolo 18, comma 3, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

In merito al Titolo IV, composto dagli articoli da 19 a 31, fa presente che esso reca altre misure urgenti. In particolare, l'articolo 19, commi da 1 a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. L'articolo 19, commi 4 e 5, prevede la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Il comma 1 dell'articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. L'articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il

fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l'altro, l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l'Agenzia per la *cyber*-sicurezza nazionale. Il comma 1 dell'articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4). L'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. L'articolo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo. L'articolo 24, con i commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19; altresì, incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese. L'articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. "a mercato" e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. L'articolo 26, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di bio-sicurezza" con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, e il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 27, comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE - dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento. L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in auto-sorveglianza, senza contestuale

necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 30, al comma 2, estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'articolo 31 novella l'articolo 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

Infine, il Titolo V osserva che è composto dagli articoli 32 (disposizioni finanziarie) e 33 (entrata in vigore). In particolare, l'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria. L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 499 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 286 del Servizio del bilancio.

Dà poi conto di un'ipotesi di calendario di audizioni, da svolgersi in sede di Ufficio di Presidenza allargato, che potrebbero avere inizio nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, per proseguire venerdì 11, lunedì 13 e martedì 14 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 3 febbraio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai subemendamenti all'emendamento 2.1000, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/135, 2.1000/159 (analogo al 2.1000/160), 2.1000/161, 2.1000/164, 2.1000/170 e 2.1000/171.

Segnala che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/25 che amplia il novero delle strutture sanitarie tenute ad effettuare, entro il 31 marzo 2021, test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Occorre valutare l'inserimento del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione istituita dal subemendamento 2.1000/28. Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 2.1000/30 (identico all'emendamento 12.0.2).

Rileva quindi l'opportunità di valutare, nella proposta 2.1000/31, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione ivi prevista. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/110, volto a garantire l'attività didattica in presenza per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o da guarigione in corso di validità. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1000/111. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/146 (analogo all'8.28), che fa salva la

corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati al subemendamento 2.1000/162. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/163 sulla proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi. Fa presente che comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/166 e 2.1000/169. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/167 che prevede che gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale possano eseguire test antigenici rapidi. Occorre, altresì, valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 2.1000/168 (analogo al 9.3) sull'effettuazione di test antigenici rapidi nelle farmacie. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.9 che consente alle regioni di destinare ai servizi di linea per il trasporto di persone anche le autovetture dei servizi di noleggio con conducente, i taxi e i natanti. Rileva poi l'opportunità di valutare, nell'emendamento 4.0.1, l'inserimento del divieto di corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti della commissione ivi istituita. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.0.2 che novella la disposizione che consente, in certi casi, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3 che modifica la disciplina che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sanitario, tra l'altro prolungando l'efficacia della norma al 31 dicembre 2022. Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.25 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Analogamente, occorre valutare la proposta 8.28. Occorre poi valutare la congruità della copertura della proposta 8.0.4 sugli indennizzi per lesioni o infermità da vaccinazione Covid. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.5 che istituisce un fondo per l'erogazione di indennizzi degli eventi avversi causati dalla vaccinazione Covid. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.6 che estende l'applicazione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi da vaccini ai soggetti che, a causa delle vaccinazioni da Covid, abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.8. Rileva poi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.7 che istituisce un fondo per la copertura delle spese per far fronte ad eventi avversi derivanti dalla somministrazione del vaccino. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.12 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare su domanda, in caso di lavoratori sospesi per inadempienza all'obbligo vaccinale.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, osserva che occorre valutare la congruità della copertura della proposta 9.2 (sulla somministrazione di test antigenici rapidi o di test molecolari in favore di soggetti fragili). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 9.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.2. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 10.3, di cui vanno comunque valutati i profili di onerosità. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.0.2. Occorre poi acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza di oneri della proposta 12.0.1 che prolunga l'efficacia di alcune norme sulla campagna vaccinale antinfluenzale. Altresì, chiede di valutare la compatibilità con l'invarianza di

oneri della proposta 12.0.2 che inserisce la somministrazione dei vaccini antinfluenzali tra i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, rileva l'opportunità di valutare i profili di onerosità della proposta 13.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.1 sul riconoscimento di un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai comuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 13.0.4. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.0.1 che interviene sulla disciplina relativa ai tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera dal privato accreditato. Chiede conferma del carattere ordinamentale e dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 14.0.6 sull'istituzione di centri post-Covid per i soggetti affetti dalla sindrome Long-Covid.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri e del carattere ordinamentale delle proposte 15.1 e 15.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4 che prorogano al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale l'applicazione, nei confronti dei gestori, di decurtazioni di corrispettivo e di sanzioni in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.5 che interviene sulla finalizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione. Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.6 sulla destinazione delle risorse non utilizzate del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Si valuti altresì la portata finanziaria della proposta 16.7 che estende al 2022 l'efficacia della norma che scomputa dai tetti di spesa del personale degli enti locali le maggiori risorse sostenute per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.8 che introduce un'autorizzazione di spesa per il 2022 per la fornitura di mascherine nelle scuole e nelle università. Rileva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse sulla contabilità del commissario straordinario per far fronte all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'emendamento 16.9. Osserva che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12 che consentono di prorogare la durata dei contratti di servizio pubblico per il trasporto passeggeri su strada e su ferrovia. Rileva quindi l'opportunità di valutare gli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 che consentono la proroga dei contratti scaduti o in scadenza dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.16 (identico al 16.17), 16.18, 16.21 e 16.0.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 16.19. Occorre inoltre di valutare la proposta 16.20 che posticipa l'entrata in vigore del tetto di 1000 euro per i pagamenti in contanti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.1 che introduce i buoni per l'accesso ai servizi psicologici da parte delle fasce più deboli della popolazione. Fa poi presente la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.2 sulla proroga in materia di dottorati di ricerca. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17 (analogo al 17.18 e 17.19), 17.0.9 e 17.0.11 al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.16 che consente la fruizione dei congedi parentali anche da parte del genitore non convivente con il figlio diversamente abile. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4 che prorogano la sospensione dei termini utili per fruire del credito di imposta legato al riacquisto della

prima casa. Rileva altresì che occorre valutare gli analoghi emendamenti 17.0.5, 17.0.6 e 17.0.7 che regolamentano l'assenza dal lavoro per malattia dovuta ad effetti collaterali della vaccinazione Covid. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale della proposta 17.0.8. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.10 sulla valenza - ai fini dell'attestazione di formazione manageriale - del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari. Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 17.0.12 sul riconoscimento dell'indennità alimentare in caso di sospensione cautelare del dipendente inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale. Osserva che occorre valutare anche la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.13 che consente, in certi casi, la fruizione della misura agevolativa "Resto al Sud" in caso di fallimento dell'imprenditore.

Fa poi presente che non vi sono osservazioni da formulare in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, erano stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, con diversi accantonamenti. Propone quindi di riprendere l'esame a partire dagli emendamenti all'articolo 13.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1 e 13.0.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sugli emendamenti all'articolo 14 esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5, mentre formula un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 14.0.6.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come l'emendamento in esame rechi una copertura inidonea, ferma restando la necessità di acquisire la relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 15.1 e un avviso contrario sull'emendamento 15.0.1.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 16, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.18, 16.19 e 16.0.1.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 16.6, in quanto recante una previsione ultronea.

Sull'emendamento 16.8, ravvisa l'inidoneità della copertura, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Con riguardo agli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15, rappresenta profili di incompatibilità con la normativa europea.

Sugli identici emendamenti 16.16 e 16.17, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Altresì, esprime un avviso contrario per necessità di relazione tecnica sulle proposte 16.20 16.21, 16.0.2 e 16.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso di contrarietà espresso sull'emendamento 16.6.

Altresì, chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 16.13, 16.14 e 16.15.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che gli identici emendamenti 16.16 e 16.17 non presentino profili di onerosità; pertanto, si può valutare l'eventuale inserimento di una clausola di invarianza

finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE propone l'accantonamento dell'emendamento 16.16 per consentirne un approfondimento istruttorio.

Sulla proposta 16.6, osserva come analoga questione dovrebbe essere già disciplinata nel decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni *ter*) nell'ambito della normativa sullo sblocco degli avanzi degli enti locali.

Ne prospetta quindi l'accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Propone altresì l'accantonamento degli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 per verificare se, oltre a possibili profili di contrasto con la normativa europea, sussistano anche criticità di ordine finanziario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 17, concorda con il relatore circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte da 17.1 a 17.0.11.

Altresì, concorda con l'onerosità degli emendamenti 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 17.16, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.10, 17.0.12 e 17.0.13, in quanto recanti una copertura inidonea e comunque privi di relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sulle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Chiede di rinviare alla seduta di domani l'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.1000.

In merito agli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2, esprime un avviso contrario, mentre chiede di sospendere la valutazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 7.0.3, mentre chiede l'accantonamento della proposta 7.0.3 (testo 2).

Con riferimento quindi agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8, esprime su tutti un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula un avviso contrario sulla proposta 9.2, per inidoneità della copertura, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresì, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 9.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 9.2, ritenendo che il fondo per le esigenze indifferibili rechi la necessaria disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

La sottosegretaria SARTORE, nel sottolineare un problema di diversa destinazione delle risorse del fondo suddetto, rappresenta comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica. Prospetta quindi l'accantonamento dell'emendamento, al fine di approfondirlo per la prossima seduta.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) dissente radicalmente circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.3, anche alla luce del parere reso dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge 2463 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021).

Infatti, se il problema di ordine finanziario riguarda il collegamento con il sistema tessera sanitaria, ricorda come l'emendamento in esame consenta di effettuare i test antigenici nelle sole parafarmacie dotate del collegamento con il sistema tessera sanitaria; altresì, la proposta emendativa è assistita anche da una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che, a fronte di profili di onerosità segnalati dal Governo sull'emendamento 9.3, la Commissione bilancio debba prenderne atto.

La sottosegretaria SARTORE conferma l'avviso contrario sull'emendamento 9.3, formulando invece una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100, relativo alla medesima tematica, presentato

soltanto in Assemblea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) conferma le proprie precedenti considerazioni, precisando che tutte le parafarmacie, in quanto abilitate alla vendita di farmaci da banco, dispongono di mezzi di collegamento con il sistema tessera sanitaria.

Ritiene inoltre inaccettabile calpestare il ruolo della Commissione bilancio solo a causa di resistenze sul merito dell'emendamento provenienti da settori della maggioranza che vogliono tutelare la categoria delle farmacie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge 2463, l'emendamento riguardante la possibilità di effettuare test antigenici rapidi nelle parafarmacie venne ritirato e fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere la questione.

Reputa quindi necessario che l'Esecutivo prenda una posizione chiara.

Per quanto concerne l'emendamento 9.3, questo non presenta oggettivamente profili di onerosità e pertanto non è possibile esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che l'emendamento 9.3 venga ritirato dai proponenti nella Commissione di merito, alla luce del fatto che è in corso su tale tematica un dibattito all'interno della maggioranza.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Errani circa la necessità che il Governo e la maggioranza adottino una linea chiara su tale tematica, evitando di procrastinare decisioni attese, con conseguente danno ai cittadini.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla seduta di domani l'esame degli emendamenti 9.2 e 9.3 per favorirne un approfondimento.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 10 e 12, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati né coperti; peraltro, su tali emendamenti occorre acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'esame resta sospeso sui subemendamenti riferiti alla proposta 2.1000, nonché sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 9.2, 9.3, 16.6, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed

omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica Militare (n. 340)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, in via preliminare, che il programma in esame prevede sia la fornitura di missili e lanciatori, sia corsi addestrativi e supporto logistico per l'Aeronautica Militare, ed intende integrare un precedente analogo programma (SMD 35/2019), avviato nel 2019 e tuttora in corso con la fase di sviluppo e contestuale attivazione delle batterie missilistiche. Per numero di lanciatori e missili in dotazione, il programma del 2019 non è infatti ancora sufficiente ad esprimere un'idonea capacità operativa. Inoltre, con l'interruzione del servizio svolto dal missile Aspide conseguente a problematiche di sicurezza ed obsolescenza tecnica, si è creato un grave gap capacitivo nella Difesa Aerea Nazionale, che deve essere colmato. Con il programma in esame si intende, pertanto, completare l'acquisizione di una adeguata capacità di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità denominate MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto (Udine), polo missilistico dell'Aeronautica Militare. Le capacità del sistema d'arma di cui al presente programma sono riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO.

Per quanto di competenza, segnala che il programma - di previsto avvio nel corso del 2021 - si concluderà nel 2033.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di adeguare la data di presumibile avvio del programma al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato - per la quota in capo all'Aeronautica Militare - in 367,9 milioni di euro.

La spesa relativa alla prima fase del programma graverà, per un ammontare di 127,9 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (Legge di Bilancio 2020). Essa sarà destinata, in particolare, a: acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; avvio e mantenimento del Supporto Logistico; effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo.

Una seconda fase, per un valore di 110 milioni di euro, è finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

In considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria - all'atto dell'effettivo impegno della spesa - potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale, come già specificato, avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2033, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti riportato nel paragrafo 6 dell'atto in esame, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei

pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa, precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni - in un arco temporale ultradecennale - del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni".

A quest'ultimo riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 - Programma Air Expeditionary Task Force - Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4[^]/5[^] generazione ([n. 341](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, in via preliminare, che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una serie di mezzi, materiali ed equipaggiamenti volti ad assicurare "un rapido, efficace e sicuro" impiego e supporto dei mezzi aerei di quarta e quinta generazione, nei vari contesti operativi, sia in territorio nazionale sia all'estero. Il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. In relazione al cronoprogramma dei pagamenti riportato nello schema di decreto, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa precisa che l'onere previsionale complessivo per il completamento del programma è stimato in 299 milioni di euro. La prima fase del programma, di valore pari a 66 milioni di euro, si è già conclusa con la consegna dei primi assetti ed equipaggiamenti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019. Altresì, il costo della spesa connessa ad un primo intervento della seconda fase del programma - oggetto del presente schema di decreto - è pari 23,8 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 11,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Il completamento del programma per ulteriori oneri previsionali pari a 209,2 milioni di euro avverrà poi attraverso atti contrattuali funzionali agli interventi di completamento dell'acquisizione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto ad una specifica fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi di avanzamento dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre

anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale ([n. 342](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la finalità del programma è di sostituire due Caccia della precedente generazione ancora in servizio con due unità navali con pronunciate capacità di difesa aerea e missilistica, anche di tipo balistico, con relativo sostegno logistico decennale. Il piano di *procurement* si articola su due distinte fasi strettamente interconnesse: la prima, attualmente in corso, relativa agli studi propedeutici alla definizione delle migliori soluzioni tecnico-operativo-logistiche progettuali; la seconda relativa alla realizzazione di due unità ed erogazione del relativo sostegno logistico.

Secondo la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 (studi propedeutici, in corso) e durata complessiva di 15 anni (prima tranche 2021-2035).

Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 2.700 milioni di euro.

La spesa per la prima *tranche* pari a 2.349,1 milioni di euro - per gli studi propedeutici, l'acquisizione delle due unità navali, una prima tranche di munizionamento ed il supporto logistico quinquennale. Graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 1.497,3 milioni di euro; sui capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili all'uopo sul Fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (capitolo 7120-42), per 851,8 milioni di euro.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo pari a 350,9 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un previsionale cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame

parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità ([n. 343](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. - Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna dell'Unità navale. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 durata complessiva di 13 anni (2021-2033). Nello stato di previsione della Difesa il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale.

Il costo complessivo del programma è di 35,38 milioni di euro per l'acquisizione dell'Unità navale (UBOS), inclusiva del relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), capitolo 7120-30, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.

La scheda tecnica allegata allo schema in esame riporta un cronoprogramma dei pagamenti, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. A tale proposito, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nella suddetta scheda tecnica, così aggregato: 0,1 milioni

per il 2021, 12,89 milioni per il 2022, 8,82 milioni per il 2023, 10,07 milioni per il triennio 2024-2026, 3,5 milioni per il periodo 2027-2033.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) ([n. 344](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che l'acquisizione prevede la fornitura di 32 *Raiding Craft* (di cui 16 per la Marina Militare e 16 per l'Esercito Italiano) in differenti versioni e relativo supporto logistico, oltre a carrelli per il trasporto, natanti per sollevamento al fine di consentire la messa in mare ed il recupero dei *Raiding Craft*, battelli completi di motori fuoribordo a supporto dei *Raiding Craft*, sistemi ed attrezzature di supporto (coperture, tute stagne), due officine manutentive e opere di adeguamento di alcune infrastrutture. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 5 anni. Il costo complessivo del programma è di 46 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti tratti dal Bilancio ordinario della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01). La relazione riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2025, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il profilo programmatico degli stanziamenti così aggregato: 2 milioni per il 2021, 5 milioni per il 2022, 11 milioni per il 2023, 28 milioni per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale ([n. 345](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma, di previsto avvio nel 2021, dovrebbe concludersi nel 2034, per una durata complessiva di 14 anni.

L'onere previsionale complessivo del programma viene indicato in 600 milioni di euro, finalizzati all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi.

Tuttavia, in base alla scheda tecnica allegata allo schema di decreto risulta finanziato ad oggi solo un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 veicoli blindati anfibi e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. In particolare, tale spesa è finanziata, limitatamente a 206 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (cap. 7120, pagina 42) e per i restanti 120 milioni di euro sui capitoli a fabbisogno del settore investimento dal Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

Per quanto attiene al completamento del programma, il restante valore previsionale complessivo di 274 milioni di euro, necessario per l'acquisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto logistico, secondo la scheda tecnica "sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento".

Il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica si sviluppa dal 2021 al 2034, e riguarda solo i primi 326 milioni di euro già finanziati: esso ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, in primo luogo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022.

Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera

dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale ([n. 346](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma è finalizzato all'acquisizione di veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione con standard incrementati rispetto ai veicoli in inventario (prima generazione), in termini di sicurezza, protezione, maneggevolezza, capacità di carico e capacità di connessione radio e satellitare. Il programma complessivo, di cui il presente decreto costituisce la prima *tranche*, si compone di: attività di ricerca e sviluppo delle piattaforme di seconda generazione; acquisizione 197 VTMM 2 in versione PC (Posto Comando); acquisizione di 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche (Ambulanza); supporto logistico decennale, che comprende tra l'altro formazione del personale operatore e manutentore dei veicoli; acquisizione delle attrezzature di officina necessarie alla manutenzione dei veicoli. L'onere previsionale complessivo previsto è stimato in 2.179 milioni di euro. La prima *tranche* vede una copertura finanziaria assicurata, per complessivi 348 milioni di euro, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse recate dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La prima *tranche* consentirà lo sviluppo delle piattaforme in configurazione Posto Comando 6x6 e l'acquisizione dei veicoli Posto Comando nelle versioni 6x6 in un quantitativo pari a circa 45 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale. Tale approvvigionamento consentirà il soddisfacimento dell'esigenza, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate medie. Il completamento del programma, per stimati ulteriori 1.831 milioni di euro, finalizzato alla dotazione delle rimanenti Brigate dell'Esercito, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. L'impresa pluriennale relativa alla prima *tranche* avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2034, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Il programma in esame è riportato nel [Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023](#) tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio. Secondo il DPP, il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 2.179 milioni di euro e ne risulta finanziata una prima *tranche* per un totale di 348 milioni di euro distribuiti in 14 anni. Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di

interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare (n. 347)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la richiesta di parere parlamentare fa riferimento ad uno schema di decreto relativo ad un programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) volto ad aggiornare i sensori FADR (*Fixed Air Defense Radar*) della difesa aerea mediante un processo di digitalizzazione di alcune componenti attualmente ancora a tecnologia analogica, riducendo l'impronta logistica del sistema e aumentandone le prestazioni sia per la parte ABT (*Air Breathing Target*) che per la parte BMD (*Ballistic Missile Defence*). Si tratta di un Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R), direttamente destinato alla difesa nazionale afferente alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Segnala che il programma, di previsto avvio nel corso del 2022, si concluderà nel 2030. L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 105 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 68 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cap. 7120-04).

La prima *tranche* sarà destinata a: studi e preparazione all'integrazione; costi non ricorrenti per la modifica del primo esemplare; modifica dei primi sensori; modifica dell'architettura di sicurezza e sostituzione delle parti che presentano criticità dal punto di vista della *cyber-defence*; avvio del Supporto Logistico Integrato (SLI).

La seconda *tranche*, per un valore di 37 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione e consentirà di modificare tutti i rimanenti sensori, garantendo al contempo il supporto logistico integrato dei sistemi modificati fino al 2030.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione tra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e

discendenti impegni".

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare le implicazioni finanziarie del provvedimento e le conseguenti necessarie coperture. In merito agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 (identico al 3.11) e 3.0.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, gli emendamenti 1.2 e 3.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 3.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare i profili finanziari dell'articolo 5, che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, valutando l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

In relazione all'articolo 6, che disciplina la formazione professionale continua degli iscritti al registro, si richiedono elementi volti ad escludere oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alle

convenzioni con le università previste al comma 4, per cui occorre valutare l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo all'articolo 7, che affida all'ISTAT il compito di attribuire un codice per la classificazione delle attività merceologiche ATECO per le attività di enologo ed enotecnico, occorre verificare i profili finanziari dell'esenzione dall'imposta di bollo per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese previste al comma 2.

In relazione agli emendamenti, sulle proposteriferite all'articolo 2, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enologi dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le possibili implicazioni finanziarie della proposta 4.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enotecnici dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 5.1, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita al Comitato nazionale istituito dal comma 5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli analoghi emendamenti 5.4 e 5.5, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita ai compiti del Comitato nazionale ivi istituito.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti comunque denominati nell'emendamento 5.0.1, che aggiunge un componente al Comitato nazionale vini DOP e IGP. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2, con particolare riguardo ai profili finanziari dell'articolo 7-ter, che disciplina la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a favorire l'interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole, al fine di superare le criticità finanziarie sui disegni di legge n. 933 (coltivazione dei tartufi) e n. 2009 (settore florovivaistico).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, che pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera *b*) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera *m*) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera *f*) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera *i*) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera *t*) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate. Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2333\)](#) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione

tecnica sul testo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 4, che risulta necessario ricevere elementi informativi sui profili finanziari del credito d'imposta previsto dal comma 6 per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS. Analogamente, in relazione al successivo comma 9, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'estensione ai percorsi formativi delle fondazioni ITS del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici e delle agevolazioni fiscali in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Con riferimento all'articolo 6, richiede elementi istruttori sulla quantificazione degli oneri correlati alla costituzione e all'attività delle commissioni di esame per le verifiche finali, con specifico riferimento ai compensi spettanti in base al comma 2 ai componenti, e alla loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dal comma 3.

Occorre poi valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 7, con riguardo alla definizione degli standard minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*, dall'articolo 8, comma 5, per la realizzazione di meccanismi e procedure di raccordo tra gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, e dall'articolo 9, comma 2, per la costituzione, promossa dal Ministero dell'istruzione, di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" tra fondazioni di Regioni diverse.

Occorre quindi verificare, in relazione all'articolo 10, i profili finanziari connessi alla costituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS *Academy*, ai cui componenti il comma 8 esclude l'attribuzione di indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, ma non espressamente dei rimborsi delle spese.

Per quanto concerne l'articolo 11, che disciplina il sistema di finanziamento, si chiede conferma della disponibilità delle risorse previste dal comma 3 a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, mediante riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare per il Fondo istituendo, risulta necessario fornire specifici elementi di quantificazione degli oneri da coprire, indicati dal comma 2 della disposizione, ossia: la realizzazione dei percorsi formativi negli ITS *Academy*, di cui all'articolo 5; il finanziamento delle borse di studio relative agli stage aziendali e ai tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); lo sviluppo di misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, di cui all'articolo 9, comma 3; le misure da adottare, sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b), per il riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e la promozione di una maggiore inclusione di genere; la costituzione dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi ITS, di cui all'articolo 12, comma 1; l'adeguamento della banca dati nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2; la realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13. Al fine di acquisire gli elementi istruttori relativi ai suddetti profili, si ritiene necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul testo in esame.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7 e 4.8 (analogo al 4.9), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS *Academy*. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità.

Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14,

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, facendo presente che questa è in corso di istruttoria.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, devono valutarsi gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2. Osserva che risulta poi necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere emolumenti comunque denominati ai suoi componenti. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, segnala che occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Osserva che risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria o divieto di riconoscere emolumenti ai relativi componenti. Analogamente, in relazione all'articolo 5, rileva che andrebbero forniti dati specifici sulla portata finanziaria del Tavolo permanente per i cammini, per il quale si prevede al comma 5 il supporto tecnico e amministrativo da parte del Ministero della cultura a valere sulle risorse a legislazione vigente. Anche a questo riguardo, manca un espresso divieto di corrispondere emolumenti e rimborsi ai componenti.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che devono valutarsi i profili finanziari derivanti dall'istituzione, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del turismo, di una sezione denominata "osservatorio nazionale per i cammini", per il quale non è specificamente prevista una clausola di neutralità o il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti.

In merito all'articolo 8, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 9, fa presente che vengono in rilievo, dal punto di vista finanziario, il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e al comma 2 l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini.

Occorre poi acquisire elementi istruttori sui profili finanziari correlati alla delega al Governo in materia di cammini, di cui all'articolo 10, con particolare riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), h) ed m).

Con riferimento all'articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, osserva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli da 2 a 9 e l'adeguatezza della sua formulazione in termini di previsione e non di tetto di spesa. In merito al comma 2, deve valutarsi la correttezza del ricorso, ai fini della copertura finanziaria della delega di cui all'articolo 10, al solo meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, che andrebbe integrato, per quanto possibile, da adeguati elementi di quantificazione.

Al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta poi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Con riferimento agli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sulle

proposte riferite all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 2.1 e 2.5, che ampliano l'ambito dei cammini da inserire nella Mappa dei cammini d'Italia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 3.1, che amplia la composizione della cabina di regia, 3.4, di cui si chiede conferma dell'assenza di oneri, 3.6, che estende gli interventi di riqualificazione agli immobili privati, e 3.8, che amplia l'ambito delle attribuzioni della cabina di regia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non vi sono poi osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 4. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 5.1 e 5.2, che intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per i cammini. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 6.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 8, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 8.1, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 9.0.1, che inserisce le strade e i percorsi storici tra i beni culturali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva l'opportunità di valutare, anche in base al parere che sarà reso sul testo, la proposta 10.2, che amplia l'ambito dell'imprenditoria oggetto di favore. Occorre inoltre valutare i profili finanziari della proposta 10.0.1, recante delegificazione delle procedure concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.2, 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 e 10.0.3 (testo 2). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 11.1 e 11.1 (testo 2).

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 12, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

Fa infine presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento al titolo Tit.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 18 gennaio era stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della nota, chiede al Governo di valutare realisticamente le effettive implicazioni finanziarie del disegno di legge, considerato il carattere penalistico e processuale di numerose disposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'articolo 1 interviene sul comma 583 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), aumentando le percentuali per il calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti e dei comuni da 3001 a 5000 abitanti. Altresì, si consente ai comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, dal 2022 cessa di applicarsi la riduzione del dieci per cento ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali. L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai

componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

L'articolo 3, comma 1, prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata istituita presso l'Inps. L'articolo 3, comma 2, al fine di rimborsare ai comuni il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per far fronte agli oneri correlati all'erogazione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e di presidente della provincia.

L'articolo 4 reca la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che modificano la disciplina sui permessi in favore degli amministratori locali.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.0.8 (identica al 3.0.9).

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.3 (identico al 3.4) e 3.5 (identico al 3.0.1). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul nuovo testo unificato la Commissione ha richiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta del 16 novembre 2021.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 348](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 349](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 350](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 351](#))

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante risposta ai rilievi della relatrice sugli atti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad organizzare i lavori della Commissione secondo modalità che garantiscano un corretto bilanciamento tra i vari Gruppi della maggioranza nella scelta dei relatori dei diversi provvedimenti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, ricordando di aver sempre garantito un'equa ripartizione tra i Gruppi parlamentari ai fini dell'individuazione dei relatori.

La seduta termina alle ore 17,45.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
512ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2505) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che i senatori Donatella Conzatti, Damiani e Misiani svolgeranno la funzione di relatori sul provvedimento in titolo.

Conformemente poi all'orientamento prevalente emerso nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di lunedì 21 febbraio 2022.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia poi ad altra seduta l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), in sostituzione del relatore Manca, riepiloga l'istruttoria sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, facendo presente, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.2, con riguardo alla previsione del vincolo, nella gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, di adottare misure attive per il riequilibrio di genere (lettera b).

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 1.7, che sopprime l'incompatibilità della disciplina oggetto di revisione con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.8, in tema di riconoscimento dei Live club, e 1.0.9, in materia di termini di superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Sul restante emendamento riferito all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

In relazione all'emendamento 3.2, che estende la portata delle convenzioni stipulabili dall'Osservatorio per lo spettacolo, occorre valutare, anche in relazione al parere sul testo, eventuali effetti finanziari nonché la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 4.0.1, che istituisce il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.12.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.13.

Il sottosegretario FRENI si sofferma sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, prospettando l'accantonamento, al fine di favorire un approfondimento istruttorio ovvero l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.15, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Formula poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti circa le ragioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 1.4, dal momento che esso si limita a introdurre ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'emendamento in oggetto potrebbe comportare oneri non quantificabili dovuti a procedure di assunzione. Tuttavia, prospetta l'opportunità di un accantonamento per favorirne un approfondimento istruttorio.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede di accantonare le proposte 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, per acquisire la relazione tecnica ovvero per acquisire ulteriori elementi istruttori.

Circa gli emendamenti all'articolo 3, chiede l'accantonamento delle proposte 3.1 e 3.0.1, mentre esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 3.2.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede l'accantonamento delle proposte 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11 per favorirne un approfondimento istruttorio, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica.

Formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.13, mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 4.0.8 e 4.0.12.

Il PRESIDENTE si sofferma sull'emendamento 4.0.13, facendo presente che su tale emendamento la Commissione chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce una valutazione non ostativa sul piano dei profili finanziari.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 4.0.13 possa recare possibili profili di incompatibilità con la normativa europea.

Il PRESIDENTE ritiene che questo ultimo aspetto possa essere più appropriatamente affrontato dalla 14a Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 4.0.8 e 4.0.12.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11, sulle quali l'esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione due note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 18 gennaio.

Il relatore **FERRO (FIBP-UDC)**, per quanto riguarda il testo, pur prendendo atto della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 gennaio, precisa che risulta opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, introducendo una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo che, al terzo anno del contratto, l'università valuta il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato. Analogamente, fa presente che risulta opportuno un supplemento istruttorio sugli effetti sulla finanza pubblica connessi all'articolo 6, che introduce, per gli enti pubblici di ricerca, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

In relazione agli emendamenti all'articolo 1, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.7.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 3, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.5, 3.10 e 3.0.1. Segnala che occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, rileva che sembrano comportare maggiori

oneri gli emendamenti 4.1 e 4.4. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.12, 5.14, 5.18, 5.0.1 e 5.0.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.13, 5.15, 5.16, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.8 e 6.0.1. Rileva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 6.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri della proposta 7.2, in relazione all'attivazione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13 e 8.16.

Rileva che appare altresì necessario acquisire la relazione tecnica in merito agli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.14, 8.17 e 8.0.1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) *Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI rileva che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 18 gennaio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga i profili finanziari sul disegno di legge in titolo, rilevando che, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera b) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera m) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera f) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e

della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera i) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera t) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95).

Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.316 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Infine, dà sinteticamente conto delle interlocuzioni in corso tra la Commissione di merito e il Governo per l'individuazione delle proposte emendative volte a correggere il disegno di legge governativo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2310\)](#) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

[\(2245\)](#) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

[\(2266\)](#) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

[\(2346\)](#) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

[\(2361\)](#) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

[\(2393\)](#) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame, ricordando che la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI avverte che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 16 febbraio 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

